Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 278 del 29 novembre 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 29 novembre 2001 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 255

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 settembre 2001.

Recepimento della direttiva 1999/14/CE della Commissione del 16 marzo 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/538/CEE del Consiglio relativa alle luci posteriori per nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

DECRETO 24 settembre 2001.

Recepimento della direttiva 1999/16/CE della Commissione del 16 marzo 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/540/CEE del Consiglio relativa alle luci di stazionamento dei veicoli a motore.

DECRETO 24 settembre 2001.

Recepimento della direttiva 1999/15/CE della Commissione del 16 marzo 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/759/CEE del Consiglio relativa agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 settembre 2001.

Recepimento della direttiva 1999/14/CE della Commissione del 16 marzo 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/538/CEE del Consiglio relativa alle luci posteriori per nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999 e che di seguito verrà indicato come «decreto sulla omologazione CE»;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/538/CEE del Consiglio relativa alle luci posteriori per nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 9 novembre 1977;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1989, di recepimento della direttiva 89/518/CEE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/538/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1989, come rettificato con il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1990;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, relativo alle norme concernenti l'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1977;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1997, di recepimento della direttiva 97/28/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio1998;

Vista la direttiva 1999/14/CE della Commissione del 16 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/538/CEE del Consiglio, relativa alle luci posteriori per nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 97 del 12 aprile 1999;

Visto il regolamento n. 38 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite (UN/ECE), recante prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci posteriori per nebbia per i veicoli a motore e per i loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 170 del 25 giugno2001;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di veicoli definite nell'allegato II al «decreto sulla omologazione CE».

Art. 2.

1. Gli allegati al decreto ministeriale 29 settembre 1977, come modificato dal decreto ministeriale 6 dicembre 1989, sono sostituiti dall'allegato al presente decreto.

2. Per tutti i tipi di luci posteriori per nebbia, omologati ai sensi del presente decreto, è rilasciato al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 3, dell'allegato al presente decreto.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto non è consentito:

a) rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di luce posteriore per nebbia, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale, ovvero

b) vietare l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato delle luci posteriori per nebbia,

per motivi concernenti dette luci se queste sono conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/538/CEE, come modificato dal presente decreto e, nel caso dei veicoli, se l'installazione è conforme al decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 14 novembre 1997, di recepimento della direttiva 97/28/CE.

2. A decorrere dal 25 giugno 2002 non è consentito:

a) rilasciare l'omologazione CE, e

b) rilasciare l'omologazione di portata nazionale,

di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti le luci posteriori per nebbia, e di qualsiasi tipo di luce posteriore per nebbia, se non sono soddisfatte le prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/538/CEE, come modificato dal presente decreto.

3. A decorrere dal 25 giugno 2003 le prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/538/CEE, come modificato dal presente decreto, relative alle luci posteriori per nebbia in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'art. 7, comma 2, del «decreto sulla omologazione CE».

4. In deroga ai commi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio, si continuerà a concedere l'omologazione CE ed a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di luci posteriori per nebbia conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/538/CEE, o del decreto ministeriale 6 dicembre 1989, di recepimento della direttiva 89/518/CEE, purché tali luci:

a) siano destinate ad essere installate sui veicoli in circolazione, e

b) siano conformi alle prescrizioni dei suddetti decreti ministeriali vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

Art. 4.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2001

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO

Gli allegati al decreto ministeriale 29 settembre 1977, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 6 dicembre 1989, sono sostituiti dal presente allegato.

-ELENCO DEGLI ALLEGATI-

ALLEGATO I: Disposizioni amministrative relative all'omologazione

Appendice 1: Scheda informativa,

Appendice 2: Scheda di omologazione,

Appendice 3: Esempi del marchio di omologazione CE di componente.

ALLEGATO II: Prescrizioni tecniche.

ALLEGATO III: Regolamento n. 38 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci posteriori per nebbia per veicoli a motore e per i loro rimorchi.

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di luce posteriore per nebbia deve essere presentata dal fabbricante.

1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati:

1.3.1. due campioni, muniti della lampada o delle lampade previste; se i dispositivi non sono identici ma simmetrici e idonei ad essere montati uno sul lato destro e l'altro sul lato sinistro del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici ed essere idonei al montaggio solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo.

2. ISCRIZIONI

2.1. I dispositivi presentati all'omologazione CEE devono recare:

2.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante;

2.1.2. nel caso di luci con sorgente luminosa sostituibile: tipo o tipi di lampada prescritti;

2.1.3. nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile: tensione e potenza nominale.

2.2. Queste iscrizioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili ed essere apposte sulla superficie illuminante o su una delle superfici illuminanti del dispositivo e devono essere visibili dall'esterno quando il dispositivo è montato sul veicolo.

2.3. Ciascun dispositivo deve presentare uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione. Questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 1.

3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

3.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.

3.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

3.3. A ciascun tipo di luce posteriore per nebbia omologata viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 71/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di luce posteriore per nebbia.

3.4. Quando l'omologazione CE di componente viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente una luce posteriore per nebbia e altre luci, si può attribuire un unico numero di omologazione CE a condizione che la luce posteriore per nebbia sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata chiesta l'omologazione CE, siano conformi alla direttiva particolare ad esse applicabile.

4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

4.1. In aggiunta alle iscrizioni di cui al punto 2.1, le luci posteriori per nebbia conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di componente.

4.2. Tale marchio è costituito:

4.2.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1	per la Germania	12	per l'Austria
2	per la Francia	13	per il Lussemburgo
3	per l'Italia	17	per la Finlandia
4	per i Paesi Bassi	18	per la Danimarca
5	per la Svezia	21	per il Portogallo
6	per il Belgio	23	per la Grecia
9	per la Spagna	IRL	per l'Irlanda
11	per il Regno Unito		

4.2.2. in prossimità del rettangolo, dal "numero dell'omologazione di base" definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 77/538/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Nella presente direttiva, il numero progressivo è 00;

4.2.3. da un simbolo aggiuntivo, la lettera "F".

4.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sui trasparenti o su uno dei trasparenti della luce in modo indelebile e da risultare chiaramente leggibile anche quando le luci sono montate sul veicolo.

4.4. Esempi del marchio di omologazione CE di componente sono forniti nell'appendice 3, figura 1.

4.5. Qualora venga attribuito un numero unico di omologazione CE, come previsto al precedente punto 3.4, per un tipo di dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa comprendente una luce posteriore per nebbia e altre luci, può essere apposto un marchio unico di omologazione CE avente le seguenti caratteristiche:

4.5.1. un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 4.2.1)

4.5.2. il numero dell'omologazione di base (cfr. prima parte del punto 4.2.2)

4.5.3. se necessaria, la freccia prescritta, nella misura in cui si riferisce all'impianto di luci nel suo complesso.

4.6. Detto marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purché:

4.6.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;

4.6.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

4.7. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente alla direttiva ai sensi della quale è stata concessa l'omologazione CE, il numero progressivo (cfr. seconda parte del punto 4.2.2) e, laddove necessario, la lettera "D" e la freccia prescritta devono essere apposti:

4.7.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata,

4.7.2. o raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata.

4.8. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per i singoli marchi dalle direttive ai sensi delle quali è stata concessa l'omologazione CE di componente.

4.9. Esempi di un marchio di omologazione CE relativo a una luce raggruppata, combinata o mutuamente incorporata con altre luci sono presentati nella figura 2 dell'appendice 3.

5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

6.1. Di norma, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

6.2. Ogni luce posteriore per nebbia deve essere conforme alle prescrizioni fotometriche specificate nei paragrafi 6 e 9 (*). Tuttavia, se si tratta di una luce selezionata a caso dalla produzione di serie, le prescrizioni relative all'intensità minima del flusso luminoso emesso (misurata con una lampada standard, come previsto al paragrafo 7) (*) è limitata, in ciascuna direzione considerata, all'80 % dei valori minimi specificati nel paragrafo 6 (*).

(*) dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.

Appendice 1

Scheda informativa n. . . .

relativa all'omologazione CE di componente delle luci posteriori per nebbie

(Direttiva 77/538/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . /. . /CE)

Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):..

0.2. Tipo:..

0.5. Nome ed indirizzo del fabbricante:..

0.7. Nel caso di componenti o entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:..

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:..

1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1.1. Tipo di dispositivo:..

1.1.1. Funzione(i) del dispositivo:..

1.1.2. Categoria o classe del dispositivo:..

1.1.3. Colore della luce emessa o riflessa:..

1.2. Disegno(i) sufficientemente dettagliato(i) per consentire l'identificazione del tipo di dispositivo e indicante(i):

1.2.1. le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo (non applicabile al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore):..

1.2.2. l'asse di osservazione da assumere come asse di riferimento nelle prove (angolo orizzontale H = 0°, angolo verticale V = 0°) e il punto da assumere come centro di riferimento in dette prove (non applicabile ai catadiottri e al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore):..

1.2.3. la posizione riservata al marchio di omologazione CE di componente:..

1.2.4. nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata:..

1.2.5. nel caso dei proiettori e dei proiettori fendinebbia anteriori, una visione delle luci viste di prospetto con le scanalature delle superfici luminose, se presenti, e in sezione trasversale:..

1.3. Una breve descrizione tecnica da cui risulti, in particolare, con l'eccezione delle luci con sorgenti luminose non sostituibili, la categoria o le categorie delle sorgenti luminose prescritte, ovvero una o più delle categorie indicate nella direttiva 76/761/CEE (non applicabile ai catadiottri):..........

1.4. Dati particolari

1.4.1. Nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, una dichiarazione in cui si specifica se il dispositivo è destinato a illuminare uno spazio alto, uno spazio lungo o uno spazio sia alto che lungo: ....

1.4.2. Nel caso dei proiettori,

1.4.2.1. specificare se i proiettori sono di tipo abbagliante e anabbagliante o se abbiano una sola di queste due funzioni: ....

1.4.2.2. nel caso di un proiettore anabbagliante, specificare se esso è destinato sia alla guida a destra che a sinistra o, invece, solo alla guida a destra o solo a quella sinistra: ....

1.4.2.3. se il proiettore è munito di un catadiottro regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(i): ....

1.4.3. Nel caso di luci di posizione, luci di arresto e indicatori di direzione

1.4.3.1. specificare se il dispositivo può essere utilizzato anche in un insieme di due luci della stessa categoria: ....

1.4.3.2. nel caso di un dispositivo con due livelli di intensità (luci di arresto e indicatori di direzione della categoria 2b), un diagramma della disposizione e caratteristiche del sistema che garantisce due livelli di intensità: ....

1.4.4. Nel caso dei catadiottri, una breve descrizione delle caratteristiche tecniche relative ai materiali dell'ottica catadiottrica: ....

1.4.5. Nel caso dei proiettori di retromarcia, si deve specificare se il dispositivo è destinato ad essere installato sul veicolo esclusivamente in una coppia di luci: ....

Appendice 2

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

— l'omologazione [1]

— l'estensione dell'omologazione [1]

— il rifiuto dell'omologazione [1]

— la revoca dell'omologazione [1]

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica [1] per quanto riguarda la direttiva . . /. . /CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . /. . /CE.

Numero di omologazione: ....

Motivo dell'estensione: ....

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo: ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica [1] [2]: ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo [1] [3]: ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE: ....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

PARTE II

1. Altre informazioni (ove opportuno): (vedi addendum)

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ....

3. Data del verbale di prova: ....

4. Numero del verbale di prova: ....

5. Eventuali osservazioni: (cfr. addendum)

6. Luogo: ....

7. Data: ....

8. Firma: ....

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia.

([1]) Cancellare la dicitura inutile.

([2]) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (ad es.: ABC??123???).

([3]) Definita nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum alla scheda di omologazione CE n. ...

concernente l'omologazione in quanto componente di un dispositivo di illuminazione e/o di segnalazione luminosa per quanto riguarda la direttiva (le direttive) 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE e 77/540/CEE ([1]), modificata(e) da ultimo dalla(e) direttiva(e) ...

1. **Altre informazioni**

1.1. Laddove applicabile, indicare per ciascuna luce

1.1.1. la categoria (le categorie) del dispositivo (dei dispositivi): ....

1.1.2. il numero e la categoria delle sorgenti luminose (non applicabile ai catadiottri) ([2]): ....

1.1.3. il colore della luce emessa o riflessa: ....

1.1.4. Omologazione rilasciata per il solo uso come pezzo di ricambio per veicoli già in circolazione: sì/no ([1])

1.2. Informazioni specifiche relative a determinati tipi di dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa:

1.2.1. Nel caso dei catadiottri: considerati singolarmente/come parte di un insieme ([1]): ....

1.2.2. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: dispositivo destinato all'illuminazione di uno spazio alto/lungo ([1]): ....

1.2.3. Nel caso dei proiettori: se sono muniti di un catadiottro regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(i): ....

1.2.4. Nel caso dei proiettori di retromarcia: il dispositivo deve essere installato sul veicolo soltanto in una coppia di luci: sì/no ([1])

5. **Osservazioni**

5.1. Disegni

5.1.1. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: il disegno n. ..., qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo di illuminazione rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata;

5.1.2. nel caso dei catadiottri: il disegno n. ..., qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo;

5.1.3. nel caso di tutti gli altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa: il disegno n. ..., qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo, nonché l'asse e il centro di riferimento del dispositivo.

5.2. Nel caso dei proiettori: modo di funzionamento utilizzato durante la prova (punto 5.2.3.9 dell'allegato I della direttiva 76/761/CEE): ....

([1]) Cancellare la dicitura inutile.

([2]) Nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile, indicare il numero e la potenza totale delle sorgenti luminose.

Appendice 3

ESEMPI DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

Figura 1

a ≥ 5 mm

F a/3

e1 a/3 2 a/3

a

001471 a/3

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE di componente qui raffigurato è una luce posteriore per nebbia omologata in Germania (e1) ai sensi della presente direttiva (00) con il numero di omologazione di base 1471.

Figura 2

Marcatura semplificata di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate nel caso in cui due o più luci siano parte dello stesso insieme

(Le linee orizzontali e verticali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa e non fanno parte del marchio di omologazione)

MODELLO A

MODELLO B

MODELLO C

Nota: I tre esempi di marchi di omologazione, modelli A, B e C, rappresentano tre possibili varianti di marcatura di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa, dove due o più luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Il presente marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1712 e comprende:

un catadiottro della classe I A, omologato in conformità della direttiva 76/757/CEE del Consiglio, numero progressivo 02;

un indicatore di direzione posteriore della categoria 2a, omologato in conformità della direttiva 76/759/CEE del Consiglio, numero progressivo 01;

una luce di posizione posteriore rossa (R), omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 02;

una luce posteriore fendinebbia (F), omologata in conformità della direttiva 77/538/CEE del Consiglio, numero progressivo 00;

un proiettore di retromarcia (AR), omologato in conformità della direttiva 77/539/CEE del Consiglio, numero progressivo 00;

una luce di arresto a due livelli di intensità (S2), omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 02;

un dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore (L) omologato in conformità della direttiva 76/760/CEE, numero progressivo 00.

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei punti 1 e 5-9 e nell'allegato 3 del regolamento n. 38 dell'ECE/ONU che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

   — il regolamento nella versione originale (00) (1),

   — il supplemento 1 al regolamento n. 38 (2),

   — i supplementi 2 e 3 al regolamento n. 38, comprese le rettifiche (3),

   — il supplemento 4 al regolamento n. 38 (4),

   — il supplemento 5 al regolamento n. 38 (5),

   ad eccezione di quanto segue:

1.1. dove si fa riferimanto al "regolamento n. 48", si deve intendere "direttiva 76/756/CEE";

1.2. dove si fa riferimento al "regolamento n. 37", si deve intendere "allegato VII della direttiva 76/761/CEE".

---

(1) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 37

(2) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 37/Amend. 1

(3) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 37/Amend. 2

(4) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 37/Amend. 3

(5) TRANS/WP.29/524».

ALLEGATO III

Regolamento n. 38 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci posteriori per nebbia per veicoli a motore e per i loro rimorchi (1)

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.1. «luce posteriore per nebbia» (retronebbia) una luce che serve a rendere più visibile il veicolo visto dalla parte posteriore per mezzo dell'emissione di un segnale rosso di intensità superiore rispetto a quella delle luci di posizione posteriori (laterali).

1.2. Le definizioni contenute nel regolamento n. 48 e nella relativa serie di emendamenti in vigore al momento della domanda di omologazione sono applicabili al presente regolamento.

1.3. Le luci posteriori per nebbia di «tipi» diversi sono luci che differiscono tra loro per uno o più dei seguenti aspetti essenziali:

1.3.1. il marchio di fabbrica o commerciale;

1.3.2. le caratteristiche del sistema ottico;

1.3.3. la categoria della lampada.

2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

2.1. La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o da un suo rappresentante autorizzato.

2.2. Per ogni tipo di luce posteriore per nebbia, la domanda deve essere corredata:

2.2.1. da disegni, in tre esemplari, sufficientemente particolareggiati da permettere l'identificazione del tipo di luce posteriore per nebbia, nei quali siano precisate le prescrizioni geometriche del montaggio sul veicolo, nonché l'asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove come asse di riferimento (angolo orizzontale H = 0°; angolo verticale V = 0°) e il punto che deve essere assunto come centro di riferimento per le prove stesse;

2.2.2. da una succinta descrizione tecnica da cui risultino, in particolare, con l'eccezione delle luci con sorgenti luminose non sostituibili, la categoria o le categorie delle lampade a incandescenza prescritte. Tale categoria deve essere una di quelle indicate nel regolamento n. 37;

2.2.3. da due campioni; nel caso in cui la luce posteriore per nebbia non possa essere montata indifferentemente sulla parte destra o sulla parte sinistra del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici e adatti soltanto alla parte destra oppure alla parte sinistra del veicolo.

3. ISCRIZIONI

I campioni di un tipo di luce posteriore per nebbia presentati all'omologazione devono:

3.1. recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente; detto marchio deve essere chiaramente leggibile e indelebile;

(1) Regolamento della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite pubblicato conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione 97/836/CE del Consiglio (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

3.2. recare l'indicazione, chiaramente leggibile ed indelebile, della categoria della lampada o delle lampade a incandescenza previste; questa disposizione non si applica per le luci posteriori per nebbia munite di sorgenti luminose non sostituibili;

3.3. presentare uno spazio sufficiente per il marchio di omologazione e per i simboli aggiuntivi previsti al successivo punto 4.4; tale spazio deve essere indicato nei disegni di cui al punto 2.2.1;

3.4. nel caso di luci posteriori per nebbia munite di sorgenti luminose non sostituibili, recare l'indicazione della tensione nominale e della potenza nominale.

4. OMOLOGAZIONE

4.1. Se i due campioni del tipo di luce posteriore per nebbia sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, l'omologazione è rilasciata.

4.2. A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Lo stesso numero non può essere successivamente assegnato dalla stessa Parte contraente ad un altro tipo di luce posteriore per nebbia cui si applica il presente regolamento.

Le prime due cifre del numero di omologazione indicano la serie di emendamenti comprendenti le più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. Il rilascio o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di luce posteriore per nebbia devono essere comunicati alle Parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento corredata di un disegno, fornito dal richiedente dell'omologazione, di formato non superiore ad A4 (210 x 297 mm) e se possibile in scala 1:1.

4.3. In aggiunta al marchio e alle indicazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 precedenti, ciascuna luce posteriore per nebbia conforme ad un tipo omologato a norma del presente regolamento deve recare nello spazio di cui al punto 3.3:

4.3.1. un marchio di omologazione internazionale composto di:

4.3.1.1. un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione [1];

4.3.1.2. il numero di omologazione;

4.3.2. il simbolo aggiuntivo «F».

4.3.3. Le due prime cifre del numero di omologazione che indicano la più recente serie di modifiche apportate al presente regolamento possono essere marcate accanto al simbolo aggiuntivo «F».

4.4. Il marchio e il simbolo di cui ai precedenti punti 4.3.1 e 4.3.2 devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando la luce posteriore per nebbia è montata sul veicolo.

---

[1] 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Iugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 (omesso), 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l'Estonia, 30 (omesso), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32-36 (omessi) e 37 per la Turchia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l'ordine cronologico di ratifica dell'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili all'omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle Parti contraenti dell'accordo dal Segretariato generale delle Nazioni Unite.

4.5. Allorché due o più luci fanno parte dello stesso assieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, l'omologazione è rilasciata solo se ciascuna di queste luci è conforme alle prescrizioni del presente regolamento o di un altro regolamento. Le luci non conformi ad uno di questi regolamenti non possono far parte di assiemi di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate.

4.5.1. Allorché luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate risultano conformi alle prescrizioni di più regolamenti, è consentito apporre un unico marchio di omologazione internazionale composto da un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione, dal numero di omologazione e dalla freccia, se prescritta. Detto marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purché:

4.5.1.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;

4.5.1.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

4.5.2. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce in conformità di ciascun regolamento ai sensi del quale è stata rilasciata l'omologazione e l'indicazione della serie di emendamenti comprendenti le più recenti modifiche tecniche sostanziali apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione devono essere apposti:

4.5.2.1. sulla superficie corrispondente di uscita della luce;

4.5.2.2. oppure possono essere raggruppati, in modo che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata (quattro possibili esempi sono riportati nell'allegato 2).

4.5.3. Le dimensioni dei vari elementi di un marchio di omologazione unico non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per il più piccolo dei singoli marchi dal regolamento ai sensi del quale è stata concessa l'omologazione.

4.5.4. Ad ogni tipo omologato viene assegnato un numero di omologazione. Lo stesso numero non può essere assegnato dalla stessa Parte contraente ad un altro tipo di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate cui si applica il presente regolamento.

4.6. Esempi di marchi di omologazione per una luce singola (figura 1) e per luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate (figura 2), comprensivi di tutti i simboli aggiuntivi di cui sopra, sono riportati nell'allegato 2.

5. DISPOSIZIONI GENERALI

5.1. Ciascun campione deve soddisfare le disposizioni di cui ai punti successivi.

5.2. Le luci posteriori per nebbia devono essere progettate e costruite in modo che, nelle normali condizioni d'impiego e malgrado le vibrazioni a cui possono essere sottoposte, il loro buon funzionamento resti assicurato ed esse mantengano le caratteristiche prescritte dal presente regolamento.

6. INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA

6.1. L'intensità della luce emessa da ognuno dei due campioni deve essere almeno uguale ai minimi e non superiore ai massimi definiti di seguito e deve essere misurata rispetto all'asse di riferimento nelle direzioni sotto indicate (espresse in gradi rispetto all'asse di riferimento).

6.2. L'intensità lungo gli assi H e V, fra 10° a sinistra e 10° a destra nonché fra 5° verso l'alto e 5° verso il basso, non deve essere inferiore a 150 cd.

6.3. L'intensità della luce emessa in tutte le direzioni di osservazione non deve essere superiore a 300 cd per luce.

6.4. Nel caso di una luce singola contenente più di una sorgente luminosa, la luce deve rispettare l'intensità minima prescritta allorché una qualsiasi delle sorgenti luminose non funziona, e non deve superare le intensità massime allorché tutte le sorgenti luminose sono accese.

6.5. La superficie apparente nella direzione dell'asse di riferimento non deve essere superiore a 140 cm^2.

6.6. L'allegato 3 contiene precisazioni sul metodo di misura da usare in caso di dubbio.

7. PROCEDIMENTO DI PROVA

Tutte le misure devono essere effettuate con lampade campione incolori del tipo previsto per il dispositivo; le lampade devono essere regolate in modo da emettere il normale flusso luminoso prescritto per questi tipi di luci.

7.1. Tutte le misure sulle luci munite di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e altre) devono essere effettuate a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V.

Nel caso di sorgenti luminose munite di uno speciale alimentatore, le tensioni di prova suindicate devono essere applicate ai terminali di entrata dell'alimentatore.

Il laboratorio di prova può chiedere al fabbricante di fornirgli lo speciale alimentatore necessario per le sorgenti luminose.

8. PROVA DI RESISTENZA AL CALORE

8.1. La luce deve essere sottoposta ad una prova di funzionamento continuo della durata di un'ora dopo un periodo di riscaldamento di 20 minuti.

La temperatura ambiente deve essere di 23 °C ± 5 °C. La lampada usata deve essere della categoria prescritta per la luce esaminata, e deve essere alimentata con corrente ad un voltaggio tale da dare la potenza media specificata per i corrispondenti livelli della tensione di prova.

8.2. Se solo la potenza massima è specificata, la prova deve essere condotta regolando la tensione in modo da ottenere una potenza uguale al 90 % della potenza specificata. La potenza media o massima specificata deve, in ogni caso, essere scelta nella gamma di tensioni di 6, 12 o 24 V, a cui si raggiunge il valore massimo.

8.3. Dopo che la luce si è stabilizzata alla temperatura ambiente, non deve essere percepita nessuna distorsione, deformazione, incrinatura o modifica cromatica.

9. COLORE DELLA LUCE EMESSA

Il colore della luce emessa, misurato utilizzando una sorgente luminosa avente una temperatura di colore di 2 854 K[1], deve rientrare nei limiti delle coordinate tricromatiche seguenti:

limite verso il giallo: $y \leq 0{,}335$

limite verso il porpora: $z \leq 0{,}008$

Tuttavia, per le luci munite di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e altre), le caratteristiche colorimetriche devono essere verificate con la sorgente luminosa presente nella luce, conformemente a quanto indicato nel punto 7.1 del presente regolamento.

10. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure intese ad assicurare la conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) in particolare per le prescrizioni che seguono.

10.1. I proiettori omologati a titolo del presente regolamento devono essere costruiti in maniera tale da essere conformi al tipo omologato, cioè devono soddisfare le prescrizioni indicate ai punti 6 e 9 precedenti.

10.2. Devono essere rispettate le prescrizioni minime relative alle procedure di controllo della conformità della produzione indicate nell'allegato 4 del presente regolamento.

10.3. Devono essere rispettate le prescrizioni minime relative al prelievo dei campioni da parte di un ispettore indicate nell'allegato 5 del presente regolamento.

10.4. L'autorità che ha concesso l'omologazione può in qualsiasi momento verificare i metodi di controllo della conformità applicati in ogni impianto di produzione. Tali verifiche hanno di norma cadenza biennale.

11. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

11.1. L'omologazione rilasciata per un tipo di luce posteriore per nebbia può essere revocata se non sono soddisfatte le prescrizioni sopra indicate o se una luce recante il marchio di omologazione di cui ai punti 4.3.1 e 4.3.2 non è conforme al tipo omologato.

11.2. Se una parte dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento

12. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di proiettore omologato a norma del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione la quale, a sua volta, informa le altre Parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

(1) Corrispondente all'illuminante A della Commissione internazionale dell'illuminazione (CIE).

13. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le Parti dell'accordo che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione, cui devono essere inviate le schede concernenti l'omologazione, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione emesse negli altri paesi.

ALLEGATO 1

Comunicazione

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

emessa da: nome dell'amministrazione

....

....

....

E (1) ...

relativa a (2): RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE

ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

RIFIUTO DELL'OMOLOGAZIONE

REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE

CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

di un tipo di luce posteriore per nebbia per veicoli a motore e loro rimorchi in applicazione del regolamento n. 38

N. di omologazione: .... N. di estensione: ....

1. Marchio di fabbrica o commerciale del dispositivo: ....

2. Nome attribuito dal fabbricante al tipo di dispositivo: ....

3. Nome e indirizzo del fabbricante: ....

4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante: ....

5. Presentato all'omologazione il: ....

6. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione: ....

7. Data del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: ....

8. Numero del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: ....

9. Sintetica descrizione (3): ....

   — Numero e tipo di lampade: (1 × P21W). ....

(1) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. disposizioni relative all'omologazione contenute nel regolamento).

(2) Cancellare la dicitura inutile.

(3) Per le luci posteriori per nebbia munite di sorgente luminosa non sostituibile indicare il numero e la potenza totale (in Watt) delle sorgenti luminose sigillate.

10. Posizione del marchio di omologazione: ....

11. Motivo o motivi dell'estensione dell'omologazione (se pertinente): ....

12. Omologazione rilasciata/estesa/rifiutata/revocata (1):

13. Luogo: ....

14. Data: ....

15. Firma: ....

16. È allegato alla presente comunicazione l'elenco dei documenti depositati presso il servizio amministrativo che ha rilasciato l'omologazione; tali documenti sono disponibili su richiesta.

---

(1) Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO 2

Esempi di marchi di omologazione

Figura 1 (Marcatura per luci singole)

Modello A

a = 5 mm min.

Il dispositivo su cui è apposto il marchio di omologazione sopra riportato è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) in applicazione del regolamento n. 38 con il numero di omologazione 2439.

Il numero di omologazione indica che l'omologazione è stata concessa in conformità del regolamento n. 38 nella sua forma originale.

Figura 2 (Marcatura semplificata per luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate)

(Le linee verticali e orizzontali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa. Non fanno parte del marchio di omologazione.)

Modello B

3333
E4
1A 02
2 01
A 01
F 00
AR 00
S2 01

Modello C

Modello D

Nota: i tre esempi di marchi di approvazione, modelli B, C e D, rappresentano tre possibili varianti di marcatura di un dispositivo di illuminazione, dove due o più luci fanno parte dello stesso assieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Questo marchio di approvazione indica che il dispositivo è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) con il numero di omologazione 3333 e comprende:

un catadiottro posteriore della classe IA omologato in conformità della serie 02 di emendamenti del regolamento n. 3;

un indicatore di direzione posteriore della categoria 2a omologato in conformità della serie 01 di emendamenti del regolamento n. 6;

una luce di posizione posteriore rossa (R) omologata in conformità della serie 01 di emendamenti del regolamento n. 7;

una luce posteriore per nebbia (F) omologata in conformità del regolamento n. 38 nella sua forma originale;

un proiettore di retromarcia (AR) omologato in conformità del regolamento n. 23 nella sua forma originale;

una luce di arresto con due livelli di illuminazione (S2) omologata in conformità della serie 01 di emendamenti del regolamento n. 7.

ALLEGATO 3

Misure fotometriche

1. Durante le misure fotometriche si deve utilizzare un'adeguata schermatura per evitare riflessi parassiti.

2. In caso di contestazione dei risultati delle misure, queste ultime devono essere eseguite in modo che:

2.1. la distanza di misura sia tale che si possa applicare la legge dell'inverso del quadrato della distanza;

2.2. l'apparecchiatura di misura sia tale che l'angolo sotteso al ricevitore rispetto al centro di riferimento della luce sia compreso tra 10' e 1°;

2.3. l'intensità minima prescritta per una determinata direzione di osservazione è rispettata allorché questa intensità viene ottenuta in una direzione che non si discosta di più di un quarto di grado dalla direzione di osservazione.

3. Se l'esame visivo di una luce sembra rivelare notevoli variazioni locali di intensità, si deve verificare che, al di fuori degli assi, nessuna intensità misurata all'interno del rombo definito dalle direzioni estreme di misurazione sia inferiore a 75 cd (cfr. diagramma).

4. Misure fotometriche di luci con più sorgenti luminose

Le prestazioni fotometriche devono essere misurate come segue:

4.1. per le sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e altre):

con le sorgenti luminose presenti nella luce, conformemente al punto 7.1 del presente regolamento;

4.2. per le lampade a incandescenza sostituibili:

nel caso di lampade a incandescenza di serie a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V, i valori dell'intensità luminosa prodotta devono essere compresi tra il limite massimo indicato nel presente regolamento e il limite minimo indicato nel presente regolamento aumentato in base alla tolleranza del flusso luminoso ammessa per il tipo di lampada a incandescenza prescelto, come previsto nel regolamento n. 37 per le lampade a incandescenza di serie; in alternativa può essere utilizzata una lampada campione a incandescenza collocata di volta in volta in ciascuna delle singole posizioni e regolata al suo flusso di riferimento; in tal caso vanno sommate le misure ottenute per ciascuna posizione.

ALLEGATO 4

Prescrizioni minime per le procedure di controllo della conformità della produzione

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1. I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti dal punto di vista meccanico e geometrico conformemente alle disposizioni del presente regolamento se non sono superate le inevitabili tolleranze di fabbricazione.

1.2. Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità delle luci di serie non è contestata se, nelle prove delle prestazioni fotometriche eseguite a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V su una luce scelta a caso munita di lampada a incandescenza campione, oppure munita di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza o altre):

1.2.1. nessuno dei valori misurati differisce dai valori prescritti nel presente regolamento di più del 20 per cento in senso sfavorevole.

1.2.2. Se, nel caso di una luce munita di sorgente luminosa sostituibile, i risultati della prova sopra descritta non sono conformi ai requisiti, la prova deve essere ripetuta usando un'altra lampada campione a incandescenza.

1.3. Le coordinate cromatiche devono essere rispettate quando la luce è munita di lampada campione a incandescenza o, nel caso di luci munite di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza o altre), quando le caratteristiche colorimetriche sono verificate con la sorgente luminosa presente nella luce.

2. PRESCRIZIONI MINIME PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ EFFETTUATA DAL FABBRICANTE

Per ciascun tipo di luce, il titolare del marchio di omologazione deve effettuare almeno le prove che seguono, alla frequenza adeguata. Le prove devono essere eseguite conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Se da un prelievo di campioni risulta la non conformità per il tipo di prova considerato, viene effettuato un nuovo prelievo e si procede ad un'altra prova. Il fabbricante deve prendere le disposizioni necessarie per assicurare la conformità della produzione corrispondente.

2.1. *Natura delle prove*

Le prove di conformità di cui al presente regolamento riguardano le caratteristiche fotometriche e le caratteristiche colorimetriche.

2.2. *Metodi usati nelle prove*

2.2.1. Le prove devono essere generalmente eseguite conformemente ai metodi definiti nel presente regolamento.

2.2.2. Nelle prove di conformità effettuate dal fabbricante possono essere seguiti metodi equivalenti, previa autorizzazione dell'autorità competente incaricata delle prove di omologazione. Il fabbricante deve comprovare che i metodi impiegati sono equivalenti a quelli indicati nel presente regolamento.

2.2.3. Ai fini dell'applicazione dei punti 2.2.1 e 2.2.2 si deve procedere ad una calibrazione regolare dell'apparecchiatura di prova e ad una correlazione con le misurazioni effettuate da un'autorità competente.

2.2.4. I metodi di riferimento devono essere in ogni caso quelli presentati nel presente regolamento, in particolare per i prelievi ed i controlli amministrativi.

2.3. *Natura del prelievo*

I campioni delle luci devono essere prelevati a caso da un lotto omogeneo. Per lotto omogeneo s'intende un insieme di luci dello stesso tipo, definito secondo i metodi di produzione del fabbricante.

La valutazione deve riguardare in generale la produzione di serie di singoli stabilimenti. Tuttavia un fabbricante può raggruppare rilevazioni concernenti lo stesso tipo di luce prodotto da più stabilimenti, purché essi operino in base allo stesso sistema di qualità e gestione della qualità.

2.4. *Caratteristiche fotometriche misurate e registrate*

La luce prelevata deve essere sottoposta a misurazione fotometrica per la verifica dei valori minimi nei punti indicati nell'allegato 3 e per la verifica delle coordinate cromatiche indicate nel punto 9 del presente regolamento.

2.5. *Criteri di accettabilità*

Il fabbricante è tenuto a sottoporre i risultati delle prove a trattamento statistico e a definire, d'accordo con l'autorità competente, i criteri di accettabilità della sua produzione allo scopo di rispettare le prescrizioni relative al controllo della conformità della produzione di cui al punto 10.1 del presente regolamento.

I criteri di accettabilità devono essere tali che la probabilità minima di superare un controllo per sondaggio conformemente all'allegato 5 (primo prelievo) sia di 0,95 con un grado di affidabilità del 95 per cento.

ALLEGATO 5

Prescrizioni minime per i prelievi effettuati da un ispettore

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1. I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti dal punto di vista meccanico e geometrico conformemente alle prescrizioni del presente regolamento se non sono superate le inevitabili tolleranze di fabbricazione.

1.2. Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche:

a conformità dei proiettori di serie non è contestata se, nelle prove delle prestazioni fotometriche eseguite a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V su una luce scelta a caso e munita di lampada campione a incandescenza, oppure munita di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza o altre):

1.2.1. nessuno dei valori misurati differisce dai valori minimi prescritti dal presente regolamento di più del 20 per cento in senso sfavorevole;

1.2.2. se, nel caso di una luce munita di sorgente luminosa sostituibile, i risultati della prova sopra descritta non soddisfano i requisiti, le prove devono essere ripetute usando un'altra lampada campione a incandescenza.

1.2.3. Le luci con difetti manifesti non sono prese in considerazione.

1.3. Le coordinate cromatiche devono essere rispettate quando la luce è munita di lampada campione a incandescenza o, nel caso di luci munite di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza o altre), quando le caratteristiche colorimetriche sono verificate con la sorgente luminosa presente nella luce.

2. PRIMO PRELIEVO

Nel primo prelievo quattro luci sono scelte a caso. Il primo campione di due luci è contrassegnato con A, il secondo con B.

2.1. La conformità non è contestata nei casi indicati di seguito.

2.1.1. In base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità delle luci di serie non è contestata se le divergenze dei valori misurati sulle luci in senso sfavorevole sono:

2.1.1.1. campione A

A1: per una luce 0 %

per una luce non più del 20 %

A2: per entrambe le luci più dello 0 %

ma non più del 20 %

procedere con il campione B

2.1.1.2. campione B

B1: per entrambe le luci 0 %

2.1.2. o se il campione A soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.1.

2.2. La conformità è contestata nei casi indicati di seguito.

2.2.1. In base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità delle luci di serie è contestata e si invita il fabbricante a rendere la sua produzione conforme ai requisiti (adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sulle luci sono:

2.2.1.1. campione A

A3: per una luce non più del 20 %

per una luce più del 20 %

ma non più del 30 %

2.2.1.2. campione B

B2: nel caso A2

per una luce più dello 0 %

ma non più del 20 %

per una luce non più del 20 %

B3: nel caso A2

per una luce 0 %

per una luce più del 20 %

ma non più del 30 %

2.2.2. o se il campione A non soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

2.3. *Revoca dell'omologazione*

La conformità è contestata e si applica il punto 11 se, in base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sulle luci sono:

2.3.1. campione A

A4: per una luce non più del 20 %

per una luce più del 30 %

A5: per entrambe le luci più del 20 %

2.3.2. campione B

B4: nel caso A2 per una luce più dello 0 %

ma non più del 20 %

per una luce più del 20 %

B5: nel caso A2

per entrambe le luci più del 20 %

B6: nel caso A2

per una luce 0 %

per una luce più del 30 %

2.3.3. o se i campioni A e B non soddisfano le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

3. SECONDO PRELIEVO

Nei casi di A3, B2, B3 è necessario, entro 2 mesi dalla notifica, un secondo prelievo: terzo campione C di due luci e quarto campione D di due luci, scelte da partite fabbricate dopo l'adeguamento.

3.1. La conformità non è contestata nei casi indicati di seguito.

3.1.1. In base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità delle luci di serie non è contestata se le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:

3.1.1.1. campione C

C1: per una luce 0 %

per una luce non più del 20 %

C 2: per entrambe le luci più dello 0 %

ma non più del 20 %

procedere con il campione D

3.1.1.2. campione D

D1: nel caso C2

per entrambe le luci 0 %

3.1.2. o se il campione C soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

3.2. La conformità è contestata nei casi indicati di seguito.

3.2.1. In base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità delle luci di serie è contestata e si invita il fabbricante a rendere la sua produzione conforme ai requisiti (adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:

3.2.1.1. campione D

D2: nel caso C2

per una luce più dello 0 %

ma non più del 20 %

per una luce non più del 20 %

3.2.1.2. o se il campione C non soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

3.3. *Revoca dell'omologazione*

La conformità è contestata e si applica il punto 11 se, in base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sulle luci sono:

3.3.1. campione C

C3: per una luce non più del 20 %

per una luce più del 20 %

C4: per entrambe le luci più del 20 %

3.3.2. campione D

D3: nel caso C2

per una luce 0 o più dello 0 %

per una luce più del 20 %

3.3.3. o se i campioni C e D non soddisfano le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

Figura 1

01A11400

DECRETO 24 settembre 2001.

Recepimento della direttiva 1999/16/CE della Commissione del 16 marzo 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/540/CEE del Consiglio relativa alle luci di stazionamento dei veicoli a motore. (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.148 del 27 giugno 1995, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.133 del 9 giugno 1999 e che di seguito verrà indicato come «decreto sulla omologazione CE»;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/540/CEE del Consiglio relativa alle luci di stazionamento dei veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 9 novembre 1977;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, relativo alle norme concernenti l'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1977;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1997, di recepimento della direttiva 97/28/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998;

Vista la direttiva 1999/16/CE della Commissione del 16 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/540/CEE del Consiglio, relativa alle luci di stazionamento dei veicoli a motore, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 97 del 12 aprile 1999;

Visto il regolamento n. 77 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite (UN/ECE), recante prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di stazionamento dei veicoli a motore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 131 del 14 maggio 2001;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di veicoli definite nell'allegato II al «decreto sulla omologazione CE».

Art. 2.

1. Gli allegati al decreto ministeriale 29 settembre 1977 sono sostituiti dall'allegato al presente decreto.

2. Per ciascun tipo di luce di stazionamento, omologato ai sensi del presente decreto, è rilasciato al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 3, dell'allegato al presente decreto.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto non è consentito:

a) rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di luce di stazionamento, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale, ovvero

b) vietare l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato di luci di stazionamento,

per motivi concernenti dette luci di stazionamento se queste sono conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/540/CEE, come modificato dal presente decreto e, nel caso dei veicoli, se l'installazione è conforme al decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 14 novembre 1997, di recepimento della direttiva 97/28/CE.

2. A decorrere dal 14 maggio 2002 non è consentito:

a) rilasciare l'omologazione CE, e

b) rilasciare l'omologazione di portata nazionale,

di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti le luci di stazionamento, e di qualsiasi tipo di luci di stazionamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/540/CEE, come modificato dal presente decreto.

3. A decorrere dal 14 maggio 2003 le prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/540/CEE, come modificato dal presente decreto, relative alle luci di stazionamento in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'art. 7, comma 2, del «decreto sulla omologazione CE».

4. In deroga ai commi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio, si continuerà a concedere l'omologazione CE ed a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di luci di stazionamento conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977, di recepimento della direttiva 77/540/CEE, purché tali luci:

a) siano destinate ad essere installate sui veicoli in circolazione, e

b) siano conformi alle prescrizioni del suddetto decreto ministeriale vigente all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

Art. 4.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2001

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO

Gli allegati al decreto ministeriale 29 settembre 1977 sono sostituiti dal presente allegato.

-ELENCO DEGLI ALLEGATI-

ALLEGATO I: Disposizioni amministrative relative all'omologazione,

Appendice 1: Scheda informativa,

Appendice 2: Scheda di omologazione,

Appendice 3: Esempi del marchio di omologazione CE di componente.

ALLEGATO II: Prescrizioni tecniche.

ALLEGATO III: Regolamento n. 77 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE): prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di stazionamento dei veicoli a motore.

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di luce di stazionamento deve essere presentata dal fabbricante.

1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati:

1.3.1. due campioni, muniti della lampada o delle lampade previste; se le luci di stazionamento sono idonee ad essere montate solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici ed essere idonei al montaggio solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo.

2. ISCRIZIONI

2.1. I dispositivi presentati all'omologazione CEE devono recare:

2.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante;

2.1.2. nel caso di luci con sorgente luminosa sostituibile: tipo o tipi di lampada prescritti;

2.1.3. nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile: tensione e potenza nominale.

2.2. Queste iscrizioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili ed essere apposte sulla superficie illuminante o su una delle superfici illuminanti del dispositivo e devono essere visibili dall'esterno quando il dispositivo è montato sul veicolo.

2.3. Ciascun dispositivo deve presentare uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione. Questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 1.

3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

3.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.

3.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

3.3. A ciascun tipo di luce di stazionamento omologata viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 71/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di luce di stazionamento.

3.4. Quando l'omologazione CE di componente viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente una luce di stazionamento e altre luci, si può attribuire un unico numero di omologazione CE a condizione che la luce di stazionamento sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata chiesta l'omologazione CE, siano conformi alla direttiva particolare ad esse applicabile.

4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

4.1. In aggiunta alle iscrizioni di cui al punto 2.1, le luci di stazionamento conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di componente.

4.2. Tale marchio è costituito:

4.2.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1	per la Germania	12	per l'Austria
2	per la Francia	13	per il Lussemburgo
3	per l'Italia	17	per la Finlandia
4	per i Paesi Bassi	18	per la Danimarca
5	per la Svezia	21	per il Portogallo
6	per il Belgio	23	per la Grecia
9	per la Spagna	IRL	per l'Irlanda
11	per il Regno Unito		

4.2.2. in prossimità del rettangolo, dal "numero dell'omologazione di base" definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 77/540/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Nella presente direttiva, il numero progressivo è 00;

4.2.3. quando è emessa una luce di colore giallo ambra verso la parte anteriore e posteriore, sulla luce deve essere apposta una freccia per indicarne la direzione, orientata verso la parte anteriore del veicolo.

4.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sui trasparenti o su uno dei trasparenti della luce in modo indelebile e da risultare chiaramente leggibile anche quando le luci sono montate sul veicolo.

4.4. Un esempio del marchio di omologazione CE di componente sono forniti nell'appendice 3.

4.5. Qualora venga attribuito un numero unico di omologazione CE, come previsto al precedente punto 3.4, per un tipo di dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa comprendente una luce di stazionamento e altre luci, può essere apposto un marchio unico di omologazione CE avente le seguenti caratteristiche:

4.5.1. un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 4.2.1)

4.5.2. il numero dell'omologazione di base (cfr. prima parte del punto 4.2.2)

4.5.3. se necessaria, la freccia prescritta, nella misura in cui si riferisce all'impianto di luci nel suo complesso.

4.6. Detto marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purché:

4.6.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;

4.6.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

4.7. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente alla direttiva ai sensi della quale è stata concessa l'omologazione CE, il numero progressivo (cfr. seconda parte del punto 4.2.2) e, laddove necessario, la lettera "D" e la freccia prescritta devono essere apposti:

4.7.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata,

4.7.2. o raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata.

4.8. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per i singoli marchi dalle direttive ai sensi delle quali è stata concessa l'omologazione CE di componente.

5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

6.1. Di norma, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

6.2. Ogni luce di stazionamento deve essere conforme alle prescrizioni fotometriche specificate nei paragrafi 6 e 9 (*). Tuttavia, se si tratta di una luce di stazionamento selezionata a caso dalla produzione di serie, le prescrizioni relative all'intensità minima del flusso luminoso emesso (misurata con una lampada standard, come previsto al punto 8) (*) è limitata, in ciascuna direzione considerata, all'80 % dei valori minimi specificati ai punti 7.1 e 7.2 (*). Nelle stesse condizioni, i valori massimi prescritti possono essere superati del 20 %.

(*) dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.

Appendice 1

Scheda informativa n. . . .

relativa all'omologazione CE in quanto componente di luci di stazionamento

(Direttiva 77/540/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . /. . /CE)

Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):..

0.2. Tipo:..

0.5. Nome ed indirizzo del fabbricante:..

0.7. Nel caso di componenti o entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:..

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:..

1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1.1. Tipo di dispositivo:..

1.1.1. Funzione(i) del dispositivo: ....

1.1.2. Categoria o classe del dispositivo:..

1.1.3. Colore della luce emessa o riflessa: ....

1.2. Disegno(i) sufficientemente dettagliato(i) per consentire l'identificazione del tipo di dispositivo e indicante(i):

1.2.1. le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo (non applicabile al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore):..

1.2.2. l'asse di osservazione da assumere come asse di riferimento nelle prove (angolo orizzontale H = 0°, angolo verticale V = 0°) e il punto da assumere come centro di riferimento in dette prove (non applicabile ai catadiottri e al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore):..

1.2.3. la posizione riservata al marchio di omologazione CE di componente:..............................

1.2.4. nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata: ....

1.2.5. nel caso dei proiettori e dei proiettori fendinebbia anteriori, una visione delle luci viste di prospetto con le scanalature delle superfici luminose, se presenti, e in sezione trasversale:....................

1.3. Una breve descrizione tecnica da cui risulti, in particolare, con l'eccezione delle luci con sorgenti luminose non sostituibili, la categoria o le categorie delle sorgenti luminose prescritte, ovvero una o più delle categorie indicate nella direttiva 76/761/CEE (non applicabile ai catadiottri):..........

1.4. Dati particolari

1.4.1. Nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, una dichiarazione in cui si specifica se il dispositivo è destinato a illuminare uno spazio alto, uno spazio lungo o uno spazio sia alto che lungo: ....

1.4.2. Nel caso dei proiettori,

1.4.2.1. specificare se i proiettori sono di tipo abbagliante e anabbagliante o se abbiano una sola di queste due funzioni: ....

1.4.2.2. nel caso di un proiettore anabbagliante, specificare se esso è destinato sia alla guida a destra che a sinistra o, invece, solo alla guida a destra o solo a quella sinistra: ....

1.4.2.3. se il proiettore è munito di un riflettore regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(i): ....

1.4.3. Nel caso di luci di posizione, luci di arresto e indicatori di direzione

1.4.3.1. specificare se il dispositivo può essere utilizzato anche in un insieme di due luci della stessa categoria: ....

1.4.3.2. nel caso di un dispositivo con due livelli di intensità (luci di arresto e indicatori di direzione della categoria 2b), un diagramma della disposizione e caratteristiche del sistema che garantisce due livelli di intensità: ....

1.4.4. Nel caso dei catadiottri, una breve descrizione delle caratteristiche tecniche relative ai materiali dell'ottica catadiottrica: ....

1.4.5. Nel caso dei proiettori di retromarcia, si deve specificare se il dispositivo è destinato ad essere installato sul veicolo esclusivamente in una coppia di luci: ....

Appendice 2

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

— l'omologazione [1]

— l'estensione dell'omologazione [1]

— il rifiuto dell'omologazione [1]

— la revoca dell'omologazione [1]

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica [1] per quanto riguarda la direttiva .. /.. /CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .. /.. /CE.

Numero di omologazione: ....

Motivo dell'estensione: ....

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo: ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica [1] [2]: ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo [1] [3]: ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE: ....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

PARTE II

1. Altre informazioni (ove opportuno): (vedi addendum)

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ....

3. Data del verbale di prova: ....

4. Numero del verbale di prova: ....

5. Eventuali osservazioni: (cfr. addendum)

6. Luogo: ....

7. Data: ....

8. Firma: ....

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia.

---

(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (ad es.: ABC??123???).
(3) Definita nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum alla scheda di omologazione CE n. ...

concernente l'omologazione in quanto componente di un dispositivo di illuminazione e/o di segnalazione luminosa per quanto riguarda la direttiva (le direttive) 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE e 77/540/CEE (1), modificata(e) da ultimo dalla(e) direttiva(e) ...

1. **Altre informazioni**

1.1. Laddove applicabile, indicare per ciascuna luce

1.1.1. la categoria (le categorie) del dispositivo (dei dispositivi): ....

1.1.2. il numero e la categoria delle sorgenti luminose (non applicabile ai catadiottri) (2): ....

1.1.3. il colore della luce emessa o riflessa: ....

1.1.4. Omologazione rilasciata per il solo uso come pezzo di ricambio per veicoli già in circolazione: sì/no (1)

1.2. Informazioni specifiche relative a determinati tipi di dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa:

1.2.1. Nel caso dei catadiottri: considerati singolarmente/come parte di un insieme (1): ....

1.2.2. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: dispositivo destinato all'illuminazione di uno spazio alto/lungo (1): ....

1.2.3. Nel caso dei proiettori: se sono muniti di un catadiottro regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(i): ....

1.2.4. Nel caso dei proiettori di retromarcia: il dispositivo deve essere installato sul veicolo soltanto in una coppia di luci: sì/no (1)

5. **Osservazioni**

5.1. Disegni

5.1.1. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: il disegno n. ..., qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo di illuminazione rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata;

5.1.2. nel caso dei catadiottri: il disegno n. ..., qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo;

5.1.3. nel caso di tutti gli altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa: il disegno n. ..., qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo, nonché l'asse e il centro di riferimento del dispositivo.

5.2. Nel caso dei proiettori: modo di funzionamento utilizzato durante la prova (punto 5.2.3.9 dell'allegato I della direttiva 76/761/CEE): ....

---

(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile, indicare il numero e la potenza totale delle sorgenti luminose.

Appendice 3

ESEMPIO DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

a ≥ 5 mm

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE di componente qui raffigurato è una luce di stazionamento omologata in Germania (e1) ai sensi della presente direttiva (00) con il numero di omologazione di base 1471.

ALLEGATO II

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei punti 2 e 6-9 e negli allegati 3-5 del regolamento n. 77 dell'ECE/ONU che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

— il regolamento nella versione originale (00) (1);

— i supplementi 2 e 1 al regolamento n. 77, comprese le modifiche (2);

— il supplemento 3 al regolamento n. 77 (3);

— il supplemento 4 al regolamento n. 77 (4);

ad eccezione di quanto segue:

1.1. dove si fa riferimento al "regolamento n. 48", si deve intendere "direttiva 76/756/CEE";

1.2. dove si fa riferimento al "regolamento n. 37", si deve intendere "allegato VII della direttiva 76/761/CEE".

(1) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 76

(2) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 76/Amend. 1

(3) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 76/Amend. 2

(4) TRANS/WP.29/530».

ALLEGATO III

Regolamento n. 77 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE): prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di stazionamento dei veicoli a motore

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica all'omologazione delle luci di stazionamento destinate all'equipaggiamento dei veicoli a motore.

2. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente regolamento:

2.1. Per «luce di stazionamento» s'intende la luce che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta.

2.2. Le definizioni di cui al regolamento n. 48 e relativa serie di modifiche in vigore alla data di presentazione della domanda di omologazione si applicano anche al presente regolamento.

2.3. Per «luci di stazionamento di tipi diversi» s'intendono luci di stazionamento che presentano tra loro differenze per i seguenti aspetti essenziali:

2.3.1. il marchio di fabbrica o commerciale,

2.3.2. le caratteristiche del sistema ottico,

2.3.3. la categoria della lampada a incandescenza.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1. La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o dal suo mandatario.

3.2. Per ogni tipo di luce di stazionamento la domanda di omologazione deve essere corredata da quanto segue:

3.2.1. una descrizione tecnica succinta che precisi, in particolare, le categorie di lampade a incandescenza prescritte, tranne per le luci con sorgente luminosa non sostituibile; ogni categoria di lampade può essere una di quelle indicate nel regolamento n. 37 o una categoria diversa;

3.2.2. disegni, in tre esemplari, sufficientemente particolareggiati per permettere l'identificazione del tipo di luce di stazionamento nei quali siano precisate le condizioni geometriche per l'installazione sul veicolo, nonché l'asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove come asse di riferimento (angolo orizzontale H = 0°, angolo verticale V = 0°) ed il punto che deve essere preso come centro di riferimento per le prove stesse;

3.2.3. due campioni; nel caso in cui la luce di stazionamento non possa essere montata indifferentemente sulla parte destra o sulla parte sinistra del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici e adatti soltanto alla parte destra oppure alla parte sinistra del veicolo.

4. ISCRIZIONI

4.1. Le luci di stazionamento presentate all'omologazione devono recare in modo chiaro, leggibile e indelebile:

4.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente,

4.1.2. un'iscrizione chiaramente leggibile e indelebile che indichi la categoria o le categorie di lampade a incandescenza previste, tranne nel caso di luci di stazionamento con sorgente luminosa non sostituibile,

4.1.3. nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile, la tensione e la potenza nominale.

4.2. In ogni luce deve essere presente uno spazio di grandezza sufficiente per il marchio di omologazione ed il simbolo aggiuntivo previsto al punto 5.5 successivo; tale spazio deve essere indicato nei disegni di cui al punto 3.2.2 precedente.

5. OMOLOGAZIONE

5.1. Se i due campioni di luce di stazionamento presentati conformemente al punto 3.2.3 precedente sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, l'omologazione viene rilasciata.

5.2. A ciascun tipo di luce di stazionamento omologato viene assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 00 per il regolamento nella sua forma originaria) indicano la serie comprendente le più recenti modifiche tecniche rilevanti apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. Una Parte contraente non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di luce di stazionamento.

5.3. Se l'omologazione viene richiesta per un tipo di dispositivo d'illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente una luce di stazionamento ed altre luci, si può attribuire un unico marchio di omologazione a condizione che la luce di stazionamento sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento e che ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata richiesta l'omologazione, siano conformi al regolamento ad esse applicabile.

5.4. L'omologazione, il rifiuto, l'estensione o la revoca dell'omologazione e la cessazione definitiva della produzione di un tipo di luce di stazionamento devono essere comunicati alle Parti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento.

5.5. Oltre alle iscrizioni di cui al punto 4.1, le luci di stazionamento conformi ad un tipo omologato a norma del presente regolamento devono recare negli spazi di cui al punto 4.2 un marchio di omologazione internazionale costituito da:

5.5.1 un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (1);

5.5.2. il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione;

5.5.3. quando è emessa una luce di colore giallo ambra verso le parti anteriore e posteriore del veicolo, sulla luce deve essere apposta una freccia per indicarne la direzione, orientata verso la parte anteriore del veicolo;

(1) 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la repubblica Ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Iugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 (omesso), 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l'Estonia, 30-36 (omessi) e 37 per la Turchia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l'ordine cronologico di ratifica dell'accordo sull'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle Parti contraenti dell'accordo dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

5.5.4. qualora venga attribuito un numero unico di omologazione, come previsto al precedente punto 5.3, per un tipo di dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa comprendente una luce di stazionamento e altre luci, può essere apposto un marchio unico di omologazione comprendente i simboli aggiuntivi previsti dai vari regolamenti a norma dei quali è stata rilasciata l'omologazione.

5.6. Le iscrizioni di cui ai punti 4.1.1 e 5.5 devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando le luci di stazionamento sono montate sul veicolo.

5.7. Nell'allegato 2 del presente regolamento figura un esempio di configurazione del marchio di omologazione.

6. PRESCRIZIONI GENERALI

6.1. Ciascun campione deve soddisfare le prescrizioni di cui ai punti 7 e 9 del presente regolamento.

6.2. Le luci di stazionamento devono essere progettate e costruite in modo tale che, nelle normali condizioni d'impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposte, il loro buon funzionamento resti assicurato ed esse mantengano le caratteristiche imposte dal presente regolamento.

7. CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE

7.1. Lungo l'asse di riferimento, l'intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni deve essere almeno uguale al valore minimo e non superiore al valore massimo sotto indicati:

7.1.1. Intensità delle luci di stazionamento orientate verso l'avanti: minimo (cd): 2 — massimo (cd): 60

7.1.2. Intensità delle luci di stazionamento orientate verso il retro: minimo (cd): 2 — massimo (cd): 30

7.1.3. Nel caso di una luce singola contenente più di una sorgente luminosa, la luce deve essere conforme all'intensità minima prescritta quando una qualsiasi delle sorgenti luminose è fuori servizio e le intensità massime non devono essere superate quando tutte le sorgenti luminose sono accese.

7.2. Fuori dell'asse di riferimento, all'interno dei campi definiti negli schemi dell'allegato 3 del presente regolamento, l'intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni:

7.2.1. in ogni direzione corrispondente ai punti del quadro di ripartizione luminosa di cui all'allegato 4 del presente regolamento, deve essere almeno uguale al valore indicato nel quadro suddetto per quella determinata direzione, espresso in percentuale del valore minimo di cui al punto 7.1;

7.2.2. in ogni direzione dello spazio da cui la luce può essere osservata, non deve superare il valore massimo di cui al punto 7.1;

7.2.3. tuttavia, un'intensità luminosa di 60 cd è ammessa per le luci di stazionamento orientate verso il retro e incorporate mutuamente con le luci di arresto (cfr. punto 7.1.2), al di sotto di un piano che, rispetto al piano orizzontale, forma un angolo di 5° verso il basso;

7.2.4. inoltre,

7.2.4.1. in tutta l'estensione dei campi definiti nell'allegato 3, l'intensità della luce emessa deve essere almeno pari a 0,05 cd;

7.2.4.2. le prescrizioni del punto 2.2 dell'allegato 4 sulle variazioni locali d'intensità devono essere rispettate.

7.3. L'allegato 4 del presente regolamento citato al precedente punto 7.2.1 contiene precisazioni sui metodi di misura da applicare.

8. PROCEDURA DI PROVA

Tutte le misurazioni effettuate con le lampade campione incolori del tipo previsto per la luce di stazionamento, regolate in modo da emettere il normale flusso luminoso previsto per questi tipi di lampade.

8.1. Tutte le misurazioni effettuate su luci con sorgente luminosa non sostituibile (lampade a incandescenza e altre) devono essere eseguite rispettivamente a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V.

Nel caso di sorgenti luminose alimentate da un alimentatore specifico, le tensioni di prova sopra indicate devono essere applicate ai morsetti di entrata dell'alimentatore.

Il laboratorio di prova può chiedere al fabbricante l'alimentatore specifico necessario per alimentare le sorgenti luminose.

9. COLORE DELLA LUCE EMESSA

Il colore della luce emessa, misurato utilizzando una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2 854 K, corrispondente all'illuminante A della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE), deve rientrare nei limiti delle coordinate prescritte per quel determinato colore nell'allegato 5.

Tuttavia, per le lampade munite di sorgente luminosa non sostituibile (lampada a incandescenza e altre), le caratteristiche colorimetriche devono essere verificate con le sorgenti luminose presenti nella luce, conformemente a quanto indicato nel punto 8.1 del presente regolamento.

10. OSSERVAZIONI SUI COLORI

A norma del presente regolamento e conformemente al punto 5 precedente, l'omologazione è rilasciata soltanto ai tipi di dispositivi che emettono una luce di un particolare colore o una luce incolore; l'articolo 3 dell'accordo al quale è allegato il presente regolamento non preclude alle Parti contraenti di vietare, per i dispositivi montati sui veicoli da esse immatricolati, taluni colori previsti dal presente regolamento.

11. MODIFICHE DI UN TIPO DI LUCE DI STAZIONAMENTO ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

11.1. Ogni modifica del tipo di luce di stazionamento deve essere notificata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo. Tale servizio può:

11.1.1. ritenere che le modifiche effettuate non rischiano di avere un'incidenza negativa considerevole e che in ogni caso la luce di stazionamento soddisfa ancora le prescrizioni applicabili,

11.1.2. oppure esigere un nuovo verbale di prova dal servizio tecnico incaricato delle prove.

11.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle avvenute modifiche, devono essere comunicati secondo la procedura di cui al punto 5.4 precedente.

11.3. L'autorità competente che rilascia l'estensione dell'omologazione attribuisce un numero di serie ad ogni scheda di comunicazione compilata per le estensioni.

12. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure intese ad assicurare la conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e ai seguenti requisiti.

12.1. Le luci omologate a norma del presente regolamento devono essere fabbricate in maniera tale da essere conformi al tipo omologato, cioè devono soddisfare le prescrizioni di cui ai punti 7 e 9 precedenti.

12.2. Devono essere rispettate le prescrizioni minime relative alle procedure di controllo della conformità della produzione indicate nell'allegato 6 del presente regolamento.

12.3. Devono essere rispettate le prescrizioni minime relative al prelievo dei campioni da parte di un ispettore indicate nell'allegato 7 del presente regolamento.

12.4. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione può in qualsiasi momento verificare i metodi di controllo della conformità applicati in ogni impianto di produzione. La frequenza normale di tali verifiche è una volta ogni due anni.

13. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

13.1. L'omologazione rilasciata a norma del presente regolamento ad un tipo di luce di stazionamento può essere revocata se le prescrizioni indicate in precedenza non sono rispettate o se una luce di stazionamento recante il marchio di omologazione non risulta conforme al tipo omologato.

13.2. Se una Parte contraente dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre Parti dell'accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l'annotazione «OMOLOGAZIONE REVOCATA» firmata e datata.

14. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa totalmente la produzione di una luce di stazionamento oggetto del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione la quale, a sua volta, informa le altre Parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l'annotazione «PRODUZIONE CESSATA» firmata e datata.

15. DENOMINAZIONI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le Parti dell'accordo che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite il nome e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione, cui devono essere inviate le schede di omologazione, estensione, rifiuto o revoca dell'omologazione rilasciate negli altri paesi.

ALLEGATO 1

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

E 1/...

([1]) ....

....

....

Comunicazione relativa a:

— rilascio dell'omologazione

— rifiuto dell'omologazione

— estensione dell'omologazione

— revoca dell'omologazione

— cessazione definitiva della produzione ([2])

di un tipo di luce di stazionamento, in applicazione del regolamento n. 77.

N. di omologazione: .... N. di estensione: ....

1. Designazione del tipo di luce di stazionamento: ....

2. Categoria di lampade a incandescenza ([3]): ....

3. Colore della luce emessa: ....

4. Marchio di fabbrica o commerciale: ....

5. Nome e indirizzo del fabbricante: ....

6. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante: ....

7. Presentato all'omologazione il: ....

8. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione: ....

9. Data del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: ....

10. Numero del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: ....

11. Omologazione concessa/rifiutata/estesa/revocata ([2]): ....

12. Luogo: ....

13. Data: ....

14. Firma: ....

15. Il disegno n. ...., qui allegato, indica la posizione geometrica di montaggio della luce di stazionamento sul veicolo, nonché l'asse di riferimento ed il centro di riferimento della luce.

([1]) Nome dell'amministrazione.
([2]) Cancellare la dicitura inutile.
([3]) Per le luci di stazionamento con sorgente luminosa non sostituibile, indicare il numero e la potenza totale delle sorgenti luminose.

ALLEGATO 2

Esempio di marchio di omologazione

La luce su cui è apposto il marchio di omologazione sopra riportato è stata omologata nei Paesi Bassi (E4) conformemente al regolamento n. 77 con il numero di omologazione 002439. Le prime due cifre indicano che l'omologazione è stata rilasciata conformemente alle disposizioni del regolamento n. 77 nella versione originaria.

ALLEGATO 3

Angoli minimi prescritti per la ripartizione luminosa spaziale (1)

In tutti i casi, gli angoli verticali minimi di ripartizione luminosa spaziale sono di 15° al di sopra e 15° al di sotto dell'orizzontale.

---

(1) Gli angoli indicati negli schemi corrispondono a dispositivi destinati ad essere montati sul lato destro del veicolo. Le frecce sono orientate verso la parte anteriore del veicolo.

ALLEGATO 4

Misurazioni fotometriche

1. METODI DI MISURA

1.1. Durante le misurazioni fotometriche, si devono evitare riflessi parassiti mediante un'adeguata schermatura.

1.2. In caso di contestazione sui risultati delle misure, queste ultime devono essere eseguite in modo che:

1.2.1. la distanza di misura sia tale che si possa applicare la legge dell'inverso del quadrato della distanza;

1.2.2. l'apparecchiatura di misura sia tale che l'apertura angolare del ricevitore, visto dal centro di riferimento della luce, sia compresa tra 10' e 1°;

1.2.3. il requisito relativo all'intensità per una determinata direzione di osservazione è considerato soddisfatto se l'intensità è ottenuta in una direzione che non si discosta di più di 15' dalla direzione di osservazione.

2. QUADRO NORMALIZZATO DI RIPARTIZIONE LUMINOSA SPAZIALE

2.1. La direzione H = 0° e V = 0° corrisponde all'asse di riferimento (sul veicolo essa è orizzontale, parallela al piano longitudinale mediano dei veicolo stesso e orientata nel senso di visibilità richiesto), passando per il centro di riferimento. I valori indicati nel quadro danno, per le varie direzioni di misura, le intensità minime in percentuale del minimo prescritto per ogni luce sull'asse (nella direzione H = 0° e V = 0°).

2.2. Nel campo di ripartizione luminosa, rappresentato schematicamente al punto 2 da un reticolo, la ripartizione della luce deve essere essenzialmente uniforme in modo che l'intensità luminosa in ogni direzione di una parte del campo formato dalle linee del reticolo rispetti almeno il valore percentuale minimo più basso specificato (disponibile) sulle linee nel reticolo che circondano la direzione di cui si tratta.

3. MISURAZIONI FOTOMETRICHE DI LUCI CON VARIE SORGENTI LUMINOSE

Le prestazioni fotometriche devono essere verificate come segue:

3.1. per le sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza o altre):

con le sorgenti luminose presenti nella luce, conformemente al punto 8.1 del presente regolamento;

3.2. per le lampade a incandescenza sostituibili:

nel caso di lampade a incandescenza di serie, i valori dell'intensità luminosa prodotta a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V devono essere compresi tra il limite massimo e il limite minimo indicati nel presente regolamento, aumentati in base alla divergenza ammessa del flusso luminoso consentito per il tipo di lampada a incandescenza prescelto, come previsto nel regolamento n. 37 per le lampade a incandescenza di serie; in alternativa, può essere utilizzata una lampada campione a incandescenza collocata di volta in volta in ciascuna delle singole posizioni, regolata al suo flusso di riferimento; in tal caso vanno sommate le misurazioni corrispondenti a ciascuna posizione.

ALLEGATO 5

Colore della luce emessa — Coordinate tricromatiche

ROSSO

limite verso il giallo: Y ≤ 0,335

limite verso il porpora: Z ≤ 0,008

BIANCO

limite verso il blu: X ≥ 0,310

limite verso il giallo: X ≤ 0,500

limite verso il verde: Y ≤ 0,150 + 0,640 x

limite verso il verde: Y ≤ 0,440

limite verso il porpora: Y ≥ 0,050 + 0,750 x

limite verso il rosso: Y ≥ 0,382

GIALLO AMBRA

limite verso il giallo: Y ≤ 0,429

limite verso il rosso: Y ≥ 0,398

limite verso il bianco: Z ≤ 0,007

Per la verifica di queste caratteristiche colorometriche viene impiegata una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2 854 K, corrispondente all'illuminante A della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE). Tuttavia, per le luci con sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e altre), le caratteristiche colorimetriche devono essere verificate con le sorgenti luminose presenti nelle luci in conformità del punto 8.1 del presente regolamento.

ALLEGATO 6

Prescrizioni minime relative alle procedure di controllo della conformità della produzione

1. PRESCRIZIONI GENERALI

1.1. Le prescrizioni relative alla conformità sono considerate soddisfatte dal punto di vista meccanico e geometrico se non sono superate le inevitabili tolleranze di fabbricazione, conformemente al presente regolamento.

1.2. Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità delle luci di serie non è contestata se, nelle prove sulle prestazioni fotometriche di una qualsiasi luce scelta a caso e munita di lampada campione a incandescenza o nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile (lampade a incandescenza o altre), e con tutte le misurazioni effettuate rispettivamente a 6,75 V, 13,5 V o 28 V:

1.2.1. nessuno dei valori misurati differisce dai valori prescritti dal presente regolamento di più del 20 % in senso sfavorevole.

1.2.2. Se, nel caso di una luce munita di sorgente luminosa sostituibile, i risultati delle prove sopra descritte non sono conformi alle prescrizioni, le prove devono essere ripetute utilizzando un'altra lampada campione a incandescenza.

1.3. I limiti delle coordinate cromatiche devono essere rispettati quando la luce è munita di lampada campione a incandescenza o, nel caso di luci munite di sorgente luminosa non sostituibile (lampada a incandescenza o altre), quando le caratteristiche colorimetriche sono verificate con la sorgente luminosa presente nella luce.

2. PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE ALLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ EFFETTUATA DAL COSTRUTTORE

Per ciascun tipo di luce, il detentore del marchio di omologazione deve effettuare almeno le prove che seguono, alla frequenza adeguata. Le prove sono eseguite in conformità delle disposizioni del presente regolamento. Se da un prelievo di campioni risulta la non conformità al tipo di prova considerato, viene effettuato un nuovo prelievo e si procede ad un'altra prova. Il fabbricante deve prendere le disposizioni necessarie per assicurare la conformità della produzione corrispondente.

2.1. *Natura delle prove*

Le prove di conformità di cui al presente regolamento riguardano le caratteristiche fotometriche e colorimetriche.

2.2. *Metodi di prova*

2.2.1. In generale, le prove sono eseguite in conformità con i metodi definiti nel presente regolamento.

2.2.2. Nel caso delle prove di conformità effettuate dal fabbricante possono essere seguiti metodi equivalenti, previa autorizzazione dell'autorità competente incaricata delle prove di omologazione. Il fabbricante deve comprovare che i metodi impiegati sono equivalenti a quelli indicati nel presente regolamento.

2.2.3. Ai fini dell'applicazione dei punti 2.2.1 e 2.2.2 si deve procedere ad una taratura regolare dell'apparecchiatura di prova e ad una correlazione con le misurazioni effettuate da un'autorità competente.

2.2.4. I metodi di riferimento devono essere in ogni caso quelli indicati nel presente regolamento, in particolare per i prelievi ed i controlli amministrativi.

2.3. *Natura del prelievo*

I campioni delle luci devono essere prelevati a caso da un lotto omogeneo. Per lotto omogeneo s'intende un insieme di luci dello stesso tipo, definito secondo i metodi di produzione del fabbricante.

La valutazione deve riguardare in generale la produzione di serie di singoli stabilimenti. Tuttavia un fabbricante può raggruppare rilevazioni concernenti lo stesso tipo di luce prodotto da più stabilimenti, purché essi operino in base allo stesso sistema di qualità e gestione della qualità.

2.4. *Caratteristiche fotometriche misurate e rilevate*

Le luci prelevate devono essere sottoposte a misurazione fotometrica dei valori minimi nei punti indicati nell'allegato 4 e delle coordinate cromatiche indicate nell'allegato 5 di cui al presente regolamento.

2.5. *Criteri di accettabilità*

Il fabbricante è tenuto a sottoporre i risultati delle prove a trattamento statistico e a definire, d'accordo con l'autorità competente, i criteri di accettabilità della sua produzione allo scopo di soddisfare le specifiche relative al controllo della conformità della produzione di cui al punto 12.1 del presente regolamento.

I criteri di accettabilità devono essere tali che la probabilità minima di soddisfare il controllo per sondaggio prescritto all'allegato 7 (primo prelievo) sia di 0,95, con un grado di affidabilità del 95 %.

ALLEGATO 7

Prescrizioni minime relative ai prelievi effettuati da un ispettore

1. PRESCRIZIONI GENERALI

1.1. Le prescrizioni relative alla conformità sono considerate soddisfatte dal punto di vista meccanico e geometrico se non sono superate le inevitabili tolleranze di fabbricazione, conformemente al presente regolamento.

1.2. Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità delle luci di serie non è contestata se, nelle prove sulle prestazioni fotometriche di una qualsiasi luce scelta a caso e munita di lampada campione a incandescenza o nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile (lampade a incandescenza o altre), quando tutte le misurazioni sono effettuate rispettivamente a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V:

1.2.1. nessuno dei valori misurati differisce dai valori minimi prescritti dal presente regolamento di più del 20 % in senso sfavorevole.

1.2.2. Se, nel caso di una luce munita di sorgente luminosa sostituibile, i risultati delle prove sopra descritte non sono conformi alle prescrizioni, le prove devono essere ripetute utilizzando un'altra lampada campione a incandescenza.

1.2.3. Le luci con difetti manifesti non sono prese in considerazione.

1.3. I limiti delle coordinate cromatiche devono essere rispettati nel caso di luci munite di una lampada campione a incandescenza o di luci munite di sorgente luminosa non sostituibile (lampada a incandescenza o altre), quando le caratteristiche colorimetriche vengono verificate con la sorgente luminosa presente nella luce.

2. PRIMO PRELIEVO

Nel primo prelievo quattro luci sono scelte a caso. Il primo campione di due luci è contrassegnato con A, il secondo campione di due luci è contrassegnato con B.

2.1. Conformità non contestata

2.1.1. In base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità delle luci di serie non è contestata se le divergenze dei valori misurati sulle luci in senso sfavorevole sono:

2.1.1.1. campione A

A1: per una luce 0 %

per una luce non più del 20 %

A2: per entrambe le luci più dello 0 %

ma non più del 20 %

procedere con il campione B

2.1.1.2. campione B

B1: per entrambe le luci 0 %

2.1.2. o se il campione A soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2.

2.2. Conformità contestata

2.2.1. In base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità delle luci di serie è contestata e si chiede al fabbricante di rendere la sua produzione conforme ai requisiti (adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sulle luci sono:

2.2.1.1. campione A

A3: Per una luce non più del 20 %

Per una luce più del .20 %

Ma non più del 30 %

2.2.1.2. campione B

B2: Nel caso di A2

Per una luce più dello 0 %

Ma non più del 20 %

Per una luce non più del 20 %

B3: Nel caso di A2

Per una luce 0 %

Per una luce più del 20 %

Ma non più del 30 %

2.2.2. o se il campione A non soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2.

2.3. *Revoca dell'omologazione*

La conformità è contestata e si applica il punto 13 se, in base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sui dispositivi sono:

2.3.1. campione A

A4: per una luce non più del 20 %

per una luce più del 30 %

A5: per entrambe le luci più del 20 %

2.3.2. campione B

B4: nel caso di A2

per una luce più dello 0 %

ma non più del 20 %

per una luce più del 20 %

B5: nel caso di A2

per entrambe le luci più del 20 %

B6: nel caso di A2

per una luce 0 %

per una luce più del 30 %

2.3.3. o se i campioni A e B non soddisfano le condizioni di cui al punto 1.2.2.

3. SECONDO PRELIEVO

Nei casi di A3, B2, B3 è necessario, entro due mesi dalla notifica, procedere ad un secondo prelievo scegliendo un terzo campione C di due luci e un quarto campione D di due luci da lotti fabbricati dopo l'adeguamento.

3.1. Conformità non contestata

3.1.1. In base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità delle luci di serie non è contestata se le divergenze dei valori misurati sulle luci sono:

3.1.1.1. campione C

C1: per una luce 0 %

per una luce non più del 20 %

C2: per entrambe le luci più dello 0 %

ma non più del 20 %

procedere con il campione D

3.1.1.2. campione D

D1: nel caso di C2

per entrambe le luci 0 %

3.1.2. o se il campione C soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2.

3.2. Conformità contestata

3.2.1. In base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità delle luci di serie è contestata e si chiede al fabbricante di rendere la sua produzione conforme ai requisiti (adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sulle luci sono:

3.2.1.1. campione D

D2: Nel caso di C2

Per una luce più dello 0 %

Ma non più del 20 %

Per una luce non più del 20 %

3.2.1.2. o se il campione C non soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2.

3.3. *Revoca dell'omologazione*

La conformità è contestata e si applica il punto 13 se, in base alla procedura di prelievo indicata nella figura 1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sulle luci sono:

3.3.1. campione C

C3: per una luce non più del 20 %

per una luce più del 20 %

C4: per entrambe le luci più del 20 %

3.3.2. campione D

D3: nel caso di C2

per una luce 0 o più dello 0 %

per una luce più del 20 %

3.3.3. o se i campioni C e D non soddisfano le condizioni di cui al punto 1.2.2.

Figura 1

01A11401

DECRETO 24 settembre 2001.

Recepimento della direttiva 1999/15/CE della Commissione del 16 marzo 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/759/CEE del Consiglio relativa agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 1999, di recepimento della direttiva 98/91/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999 e che di seguito verrà indicato come «decreto sulla omologazione CE»;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/759/CEE del Consiglio relativa agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1977;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1989, di recepimento della direttiva 89/277/CEE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/759/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1990;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, relativo alle norme concernenti l'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1977;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1997, di recepimento della direttiva 97/28/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998;

Vista la direttiva 1999/15/CE della Commissione del 16 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/759/CEE del Consiglio, relativa agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 97 del 12 aprile 1999;

Visto il regolamento n. 6 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite (UN/ECE), recante disposizioni uniformi relative all'omologazione degli indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 131 del 14 maggio 2001;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a tutte le categorie di veicoli definite nell'allegato II al «decreto sulla omologazione CE».

Art. 2.

1. Gli allegati al decreto ministeriale 24 gennaio 1977, come modificato dal decreto ministeriale 18 dicembre 1989, sono sostituiti dall'allegato al presente decreto.

2. Per tutti i tipi di indicatori luminosi di direzione, omologati ai sensi del presente decreto, è rilasciato al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 3, dell'allegato al presente decreto.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto non è consentito:

a) rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di indicatore luminoso di direzione, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale, ovvero

b) vietare l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli o la vendita e l'immissione sul mercato degli indicatori luminosi di direzione,

per motivi concernenti detti indicatori se questi sono conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/759/CEE, come modificato dal presente decreto e, nel caso dei veicoli, se l'installazione è conforme al decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/756/CEE, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 14 novembre 1997, di recepimento della direttiva 97/28/CE.

2. A decorrere dal 14 maggio 2002 non è consentito:

a) rilasciare l'omologazione CE, e

b) rilasciare l'omologazione di portata nazionale

di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti gli indicatori luminosi di direzione, e di qualsiasi tipo di indicatore luminoso di direzione, se non sono soddisfatte le prescrizioni del decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/759/CEE, come modificato dal presente decreto.

3. A decorrere dal 14 maggio 2003 le prescrizioni del decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/759/CEE, come modificato dal presente decreto, relative agli indicatori luminosi di direzione in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'art. 7, comma 2, del «decreto sulla omologazione CE».

4. In deroga ai commi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio, si continuerà a concedere l'omologazione CE ed a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di indicatori luminosi di direzione conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 24 gennaio 1977, di recepimento della direttiva 76/759/CEE, o del decreto ministeriale 18 dicembre 1989, di recepimento della direttiva 89/277/CEE, purché tali indicatori:

a) siano destinati ad essere installati sui veicoli in circolazione, e

b) siano conformi alle prescrizioni dei suddetti decreti ministeriali vigenti all'atto della prima mmatricolazione dei veicoli.

Art. 4.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2001

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO

Gli allegati al decreto ministeriale 24 gennaio 1977, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 18 dicembre 1989, sono sostituiti dal presente allegato.

-ELENCO DEGLI ALLEGATI-

ALLEGATO I: Disposizioni amministrative relative all'omologazione,

Appendice 1: Scheda informativa,

Appendice 2: Scheda di omologazione,

Appendice 3: Esempi del marchio di omologazione CE di componente.

ALLEGATO II: Prescrizioni tecniche.

ALLEGATO III: Regolamento n. 6 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE): disposizioni uniformi relative all'omologazione degli indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di indicatore luminoso di direzione deve essere presentata dal fabbricante.

1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati:

1.3.1. due campioni, muniti dell'indicatore o degli indicatori raccomandati; se l'omologazione è richiesta per dispositivi che non sono identici ma simmetrici e idonei ad essere montati uno sul lato destro e l'altro sul lato sinistro del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici ed essere idonei al montaggio solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo; nel caso di un indicatore di direzione della categoria 2b, la domanda di omologazione deve essere accompagnata da due campioni delle parti che costituiscono il sistema che permette di ottenere i due livelli di intensità.

2. ISCRIZIONI

2.1. I dispositivi presentati all'omologazione CE devono recare:

2.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente;

2.1.2. nel caso di dispositivi con sorgenti luminose sostituibili: il tipo o i tipi di lampada prescritto;

2.1.3. nel caso di dispositivi con sorgenti luminose non sostituibili: tensione e potenza nominali.

2.2. Queste iscrizioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili ed essere apposte sulla superficie illuminante o su una delle superfici illuminanti del dispositivo e devono essere visibili dall'esterno quando il dispositivo è montato sul veicolo.

2.3. Ciascun dispositivo deve presentare uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione. Questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 1.

3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

3.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.

3.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

3.3. A ciascun tipo omologato di indicatore luminoso di direzione viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di indicatore luminoso.

3.4. Quando l'omologazione CE di componente viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un indicatore luminoso di direzione e altre luci, si può attribuire un unico numero di omologazione CE a condizione che l'indicatore luminoso di direzione sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e che ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata chiesta l'omologazione CE, sia conforme alla direttiva particolare ad essa applicabile.

4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

4.1. In aggiunta alle iscrizioni di cui al punto 2.1, gli indicatori luminosi di direzione conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di componente.

4.2. Tale marchio è costituito:

4.2.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1	per la Germania	12	per l'Austria
2	per la Francia	13	per il Lussemburgo
3	per l'Italia	17	per la Finlandia
4	per i Paesi Bassi	18	per la Danimarca
5	per la Svezia	21	per il Portogallo
6	per il Belgio	23	per la Grecia
9	per la Spagna	IRL	per l'Irlanda
11	per il Regno Unito		

4.2.2. in prossimità del rettangolo, dal "numero dell'omologazione di base" definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 76/759/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CEE. Nella presente direttiva il numero progressivo è 01;

4.2.3. dai seguenti simboli aggiuntivi:

4.2.3.1. da uno o più numeri corrispondenti alla categoria o alle categorie alle quali il dispositivo appartiene: 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 o 6;

4.2.3.2. sui dispositivi che non possono essere montati indiscriminatamente su un lato o sull'altro del veicolo, da una freccia indicante in quale posizione deve essere montato il dispositivo (la freccia deve essere orientata verso l'esterno del veicolo per i dispositivi delle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b e verso la parte anteriore del veicolo per i dispositivi delle categorie 3, 4, 5 e 6). Inoltre i dispositivi della categoria 6 devono recare la lettera "R" o "L" per indicare il lato destro o sinistro del veicolo;

4.2.3.3. sui dispositivi che possono essere usati come luci singole o come parte di un insieme di due luci, la lettera aggiuntiva "D" posta a destra del simbolo di cui al punto 4.2.3.1.

4.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sul trasparente o su uno dei trasparenti della luce in modo indelebile e da risultare chiaramente leggibile anche quando le luci sono montate sul veicolo.

4.4. Apposizione del marchio di omologazione

4.4.1. Luci indipendenti:

Esempi del marchio di omologazione CE figurano nell'appendice 3, figura 1.

4.4.2. Luci raggrupate, combinate o mutuamente incorporate:

4.4.2.1. qualora venga attribuito un numero unico di omologazione CE, come previsto al precedente punto 3.4, per un tipo di dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa comprendente gli indicatori luminosi di direzione e altre luci, può essere apposto un marchio unico di omologazione CE avente le seguenti caratteristiche:

4.4.2.1.1. un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 4.2.1);

4.4.2.1.2. il numero dell'omologazione di base (cfr. prima parte del punto 4.2.2);

4.4.2.1.3. se necessaria, la freccia prescritta, nella misura in cui si riferisce all'impianto di luci nel suo complesso.

4.4.2.2. Detto marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purché:

4.4.2.2.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;

4.4.2.2.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

4.4.2.3. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente alla direttiva ai sensi della quale è stata concessa l'omologazione CE di componente, il numero progressivo (cfr. seconda parte del punto 4.2.2) e, laddove necessario, la lettera "D" e la freccia prescritta devono essere apposti:

4.4.2.3.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata,

4.4.2.3.2. o raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata.

4.4.2.4. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per i singoli marchi dalle direttive ai sensi delle quali è stata concessa l'omologazione CE di componente.

4.4.2.5. Esempi di un marchio di omologazione CE relativo a una luce raggruppata, combinata o mutuamente incorporata con altre luci sono presentati nella figura 2 dell'appendice 3.

4.4.3. Nel caso di luci mutuamente incorporate con altre luci, i cui trasparenti possono essere impiegati con altri tipi di proiettori:

4.4.3.1. si applicano le disposizioni di cui al punto 4.4.2

4.4.3.2. inoltre, qualora venga utilizzato uno stesso trasparente, questo può recare i vari marchi di omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o unità di luci, purché sul corpo principale del proiettore, anche nel caso in cui non possa essere separato dai trasparenti, vi sia lo spazio prescritto al punto 2.3 e sia apposto il marchio di omologazione delle funzioni effettive

4.4.3.3. se tipi differenti di proiettori hanno lo stesso corpo principale, questo può recare i vari marchi di omologazione.

4.4.3.4. Esempi di un marchio di omologazione CE di luci reciprocamente incorporate con un proiettore sono presentati alla figura 3 dell'appendice 3.

5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

6.1. Di norma, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

6.2. Ogni indicatore luminoso di direzione deve essere conforme alle prescrizioni fotometriche e colorimetriche specificate nei punti 6 e 8 (*). Tuttavia, se si tratta di un dispositivo selezionato a caso dalla produzione di serie, le prescrizioni relative all'intensità minima del flusso luminoso (misurata con una lampada standard, come previsto al punto 7) (*) è limitata, in ciascuna direzione considerata, all'80 % dei valori minimi specificati ai punti 6.1 e 6.2 (*).

(*) dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.

Appendice 1

Scheda informativa n. ...

relativa all'omologazione CE in quanto componente degli indicatori luminosi di direzione

(Direttiva 76/759/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .. /. . /CE)

Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):..

0.2. Tipo e designazione/i commerciale/i generale/i: ....

0.5. Nome ed indirizzo del fabbricante:..

0.7. Nel caso di componenti o entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:..

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:..

1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1.1. Tipo di dispositivo:..

1.1.1. Funzione(i) del dispositivo: ....

1.1.2. Categoria o classe del dispositivo:..

1.1.3. Colore della luce emessa o riflessa: ....

1.2. Disegno(i) sufficientemente dettagliato(i) per consentire l'identificazione del tipo di dispositivo e indicante(i):

1.2.1. le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo (non applicabile al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore):..

1.2.2. l'asse di osservazione da assumere come asse di riferimento nelle prove (angolo orizzontale H = 0°, angolo verticale V = 0°) e il punto da assumere come centro di riferimento in dette prove (non applicabile ai catadiottri e al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore):..

1.2.3. la posizione riservata al marchio di omologazione CE di componente:..

1.2.4. nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata: ....

1.2.5. nel caso dei proiettori e dei proiettori fendinebbia anteriori, una visione delle luci viste di prospetto con le scanalature delle superfici luminose, se presenti, e in sezione trasversale:..

1.3. Una breve descrizione tecnica da cui risulti, in particolare, con l'eccezione delle luci con sorgenti luminose non sostituibili, la categoria o le categorie delle sorgenti luminose prescritte, ovvero una o più delle categorie indicate nella direttiva 76/761/CEE (non applicabile ai catadiottri):..........

1.4. Dati particolari

1.4.1. Nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, una dichiarazione in cui si specifica se il dispositivo è destinato a illuminare uno spazio alto, uno spazio lungo o uno spazio sia alto che lungo: ....

1.4.2. Nel caso dei proiettori,

1.4.2.1. specificare se i proiettori sono di tipo abbagliante e anabbagliante o se abbiano una sola di queste due funzioni: ....

1.4.2.2. nel caso di un proiettore anabbagliante, specificare se esso è destinato sia alla guida a destra che a sinistra o, invece, solo alla guida a destra o solo a quella sinistra: ....

1.4.2.3. se il proiettore è munito di un catadiottro regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(i): ....

1.4.3. Nel caso di luci di posizione, luci di arresto e indicatori di direzione

1.4.3.1. specificare se il dispositivo può essere utilizzato anche in un insieme di due luci della stessa categoria: ....

1.4.3.2. nel caso di un dispositivo con due livelli di intensità (luci di arresto e indicatori di direzione della categoria 2b), un diagrammâ della disposizione e caratteristiche del sistema che garantisce due livelli di intensità: ....

1.4.4. Nel caso dei catadiottri, una breve descrizione delle caratteristiche tecniche relative ai materiali dell'ottica catadiottrica: ....

1.4.5. Nel caso dei proiettori di retromarcia, si deve specificare se il dispositivo è destinato ad essere installato sul veicolo esclusivamente in una coppia di luci: ....

Appendice 2

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

— l'omologazione [1]

— l'estensione dell'omologazione [1]

— il rifiuto dell'omologazione [1]

— la revoca dell'omologazione [1]

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica [1] per quanto riguarda la direttiva . . /. . /CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . /. . /CE.

Numero di omologazione: ....

Motivo dell'estensione: ....

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo: ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica [1] [2]: ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo [1] [3]: ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE: ....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

PARTE II

1. Altre informazioni (ove opportuno): (vedi addendum)

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ....

3. Data del verbale di prova: ....

4. Numero del verbale di prova: ....

5. Eventuali osservazioni: (vedi addendum)

6. Luogo: ....

7. Data: ....

8. Firma: ....

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia.

(¹) Cancellare la dicitura inutile.
(²) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (ad es.: ABC??123???).
(³) Definita nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum alla scheda di omologazione CE n. . . .

concernente l'omologazione in quanto componente di un dispositivo di illuminazione e/o di segnalazione luminosa per quanto riguarda la direttiva (le direttive) 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE e 77/540/CEE (¹), modificata(e) da ultimo dalla(e) direttiva(e) . . .

1. **Altre informazioni**

1.1. Laddove applicabile, indicare per ciascuna luce

1.1.1. la categoria (le categorie) del dispositivo (dei dispositivi): ....

1.1.2. il numero e la categoria delle sorgenti luminose (non applicabile ai catadiottri) (²): ....

1.1.3. il colore della luce emessa o riflessa: ....

1.1.4. Omologazione rilasciata per il solo uso come pezzo di ricambio per veicoli già in circolazione: sì/no (¹)

1.2. Informazioni specifiche relative a determinati tipi di dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa:

1.2.1. Nel caso dei catadiottri: considerati singolarmente/come parte di un insieme (¹)

1.2.2. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: dispositivo destinato all'illuminazione di uno spazio alto/lungo (¹):

1.2.3. Nel caso dei proiettori: se sono muniti di un catadiottro regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(i): ....

1.2.4. Nel caso dei proiettori di retromarcia: il dispositivo deve essere installato sul veicolo soltanto in una coppia di luci: sì/no (¹)

5. **Osservazioni**

5.1. **Disegni**

5.1.1. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: il disegno n. . . . qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo di illuminazione rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata;

5.1.2. nel caso dei catadiottri: il disegno n. . . ., qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo;

5.1.3. nel caso di tutti gli altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa: il disegno n. . . ., qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo, nonché l'asse e il centro di riferimento del dispositivo.

5.2. Nel caso dei proiettori: modo di funzionamento utilizzato durante la prova (punto 5.2.3.9 dell'allegato I della direttiva 76/761/CEE): ....

(¹) Cancellare la dicitura inutile.
(²) Nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile, indicare il numero e la potenza totale delle sorgenti luminose.

Appendice 3

ESEMPI DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

Figura 1

a ≥ 5 mm

4D $\frac{a}{3}$

e1 $\frac{a}{3}$ $\frac{2a}{3}$

a

011471 $\frac{a}{3}$

→

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un indicatore luminoso di direzione della categoria 4, omologato in Germania (e1) ai sensi della presente direttiva (01) con il numero di omologazione di base 1471, che può essere utilizzato anche in un insieme di due luci. La freccia è orientata verso la parte anteriore del veicolo.

La direzione verso la quale è orientata la freccia sul marchio di omologazione, secondo la categoria del dispositivo, è indicata qui di seguito.

Figura 2a

Marcatura semplificata di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate nel caso in cui due o più luci siano parte dello stesso insieme

(Le linee orizzontali e verticali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa e non fanno parte del marchio di omologazione)

MODELLO A

R 02	2a 01	1712 e1 ← IA 02
S2 02	AR 00	F 00

L 00

MODELLO B

MODELLO C

Nota: I tre esemi di marchi di omologazione, modelli A, B e C, rappresentano tre possibili varianti di marcatura di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa, dove due o più luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Il presente marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1712 e comprende:

un catadiottro della classe I A omologato in conformità della direttiva 76/757/CEE del Consiglio, numero progressivo 02;

un indicatore di direzione posteriore della categoria 2a omologato in conformità della direttiva 76/759/CEE del Consiglio, numero progressivo 01;

una luce di posizione posteriore rossa (R), omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 02;

una luce posteriore per nebbia (F) omologata in conformità della direttiva 77/538/CEE del Consiglio, progressivo 00;

un proiettore di retromarcia (AR) omologato in conformità della direttiva 77/539/CEE del Consiglio, numero progressivo 00;

una luce di arresto a due livelli di intensità (S2) omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 02;

un dispositivo d'illuminazione della targa di immatricolazione posteriore (L) omologato in conformità della direttiva 76/760/CEE, numero progressivo 00.

Figura 2b

Marcatura semplificata di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate nel caso in cui due o più luci siano parte dello stesso insieme

(Le linee orizzontali e verticali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa e non fanno parte del marchio di omologazione)

MODELLO D

Nota: I quattro esempi di marchi di omologazione, modelli A, B, C e D, rappresentano quattro possibili varianti di marcatura di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa, dove due o più luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Il presente marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1720 e comprende:

una luce di posizione anteriore (A) omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 02, per installazione a sinistra;

un proiettore (HCR) con fascio anabbagliante destinato alla guida sia a destra che a sinistra e con fascio abbagliante avente un'intensità massima compresa tra 86 250 cd und 101 250 candele (come indicato dal numero "30"), omologato in conformità dell'allegato V della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 02 e avente un trasparente di materia plastica (PL);

un proiettore fendinebbia anteriore (B) omologato in conformità della direttiva 76/762/CEE, numero progressivo 02 e avente un trasparente di materia plastica (PL);

un indicatore di direzione anteriore della categoria 1a, omologato in conformità della direttiva 76/759/CEE, numero progressivo 01.

Figura 3

Luce mutuamente incorporata o raggruppata con un proiettore

L'esempio corrisponde alla marcatura di un trasparente destinato a vari tipi di proiettori,

ovvero:

un proiettore con un fascio anabbagliante destinato ad entrambi i sensi di circolazione e con un fascio abbagliante avente un'intensità massima compresa tra 86 250 e 111 250 candele (come indicato dal numero "30"), omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 7120 in conformità dell'allegato IV della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 04, mutuamente incorporato con un indicatore luminoso di direzione anteriore omologato in conformità della direttiva 76/759/CEE, numero progressivo 01;

oppure:

un proiettore con un fascio anabbagliante e un fascio abbagliante, destinato a entrambi i sensi di circolazione e omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione 7122 in conformità dell'allegato II della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 01, mutuamente incorporato con lo stesso indicatore luminoso di direzione anteriore di cui sopra;

oppure:

uno dei due proiettori di cui sopra omologati come luce singola.

Il corpo principale del proiettore deve recare il numero unico di omologazione valido, ad esempio:

o
1a
CR
01
01
e1
7122
o
CR
01
e1
7122

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai punti 1 e 5-8 e agli allegati 1, 4 e 5 del regolamento n. 6 dell'ECE/ONU che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

— la serie di modifiche 01 inclusi i supplementi 1-5 alla serie 01 e varie correzioni (1),

— il supplemento 6 alla serie di modifiche 01 (2),

— il supplemento 7 alla serie di modifiche 01 (3),

ad eccezione di quanto segue:

1.1. dove si fa riferimento al "regolamento n. 48", si deve intendere "direttiva 76/756/CEE",

1.2. dove si fa riferimento al "regolamento n. 37", si deve intendere "allegato VII della direttiva 76/761/CEE".

---

(1) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 5/Rev. 2

(2) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 5/Rev. 2/Amend. 1

(3) TRANS/WP.29/518».

ALLEGATO III

Regolamento n. 6 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE): disposizioni uniformi relative all'omologazione degli indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

1.1. Per «indicatore di direzione» si intende un dispositivo montato su un veicolo a motore o su un rimorchio che viene azionato dal conducente per segnalare la sua intenzione di cambiare la direzione in cui il veicolo si sta muovendo. Il presente regolamento si applica unicamente agli indicatori luminosi fissi a intermittenza, la quale è ottenuta mediante l'alimentazione intermittente della corrente elettrica alla lampada.

1.2. Al presente regolamento si applicano le definizioni del regolamento n. 48 e delle relative serie di modifiche in vigore alla data di presentazione della domanda di omologazione.

1.3. Per «indicatori di direzione di "tipi" diversi» si intendono gli indicatori che differiscono tra di loro nei seguenti aspetti essenziali:

— il marchio di fabbrica o commerciale,

— le caratteristiche del sistema ottico (livello di intensità, angolo di distribuzione della luce, ecc.),

— la categoria degli indicatori di direzione,

— il colore della lampada a incandescenza.

2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

2.1. La domanda di omologazione di un tipo di indicatore di direzione deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o dal suo mandatario.

Nella domanda si deve specificare a quale categoria, o a quale delle categorie 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 o 6 conformemente all'allegato 1, appartiene l'indicatore di direzione e, se si tratta della categoria 2, se ha un livello di intensità (categoria 2a) o due livelli di intensità (categoria 2b) e se l'indicatore di direzione può essere utilizzato anche in un insieme di due lampade della stessa categoria.

2.2. Per ciascun tipo di indicatore di direzione, la domanda di omologazione deve essere corredata di quanto segue:

2.2.1. Disegni, in tre esemplari, sufficientemente dettagliati per consentire l'identificazione del tipo e della o delle categorie e in cui sia indicata geometricamente la posizione in cui l'indicatore è montato sul veicolo, nonché l'asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove come asse di riferimento (angolo orizzontale H = 0°, angolo verticale V = 0°) ed il punto che deve essere preso come centro di riferimento per le prove stesse.

Nei disegni deve essere indicata lo spazio previsto per il numero di omologazione e i simboli addizionali rispetto al cerchio contenente il marchio di omologazione.

2.2.2. Una descrizione tecnica succinta che precisi, in particolare, le categorie delle lampade a incandescenza previste, ad eccezione delle lampade provviste di sorgenti luminose non sostituibili: ogni categoria di lampada a incandescenza deve essere una di quelle indicate al regolamento n. 37.

2.2.3. Per gli indicatori di direzione della categoria 2b, un diagramma e la specificazione delle caratteristiche del sistema che permettono di ottenere i due livelli di intensità.

2.2.4. Due campioni; se l'omologazione è richiesta per dispositivi che non sono identici ma simmetrici e idonei per essere montati uno sul lato destro e l'altro sul lato sinistro del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici ed essere idonei al montaggio solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo; nel caso di un indicatore della categoria 2b, la domanda deve essere accompagnata da due campioni delle parti che costituiscono il sistema che permette di ottenere i due livelli di intensità.

3. ISCRIZIONI

I dispositivi presentati all'omologazione devono recare:

3.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante; questa iscrizione deve essere chiaramente leggibile e indelebile;

3.2. l'indicazione, chiaramente leggibile e indelebile, della categoria o delle categorie di lampade a incandescenza prescritte; questa disposizione non si applica alle lampade con sorgenti luminose non sostituibili;

3.3. presentare uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione e dei simboli addizionali prescritti al paragrafo 4.2 che segue; questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui al precedente punto 2.2.1;

3.4. nel caso di dispositivi con sorgenti luminose non sostituibili, l'indicazione della tensione e della potenza nominali.

4. OMOLOGAZIONE

4.1. *Disposizioni generali*

4.1.1. L'omologazione è concessa se due dispositivi presentati per l'omologazione in conformità del punto 2.2.4 soddisfano le disposizioni del presente regolamento.

4.1.2. Se le luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate soddisfano le prescrizioni di vari regolamenti allegati all'accordo del 1958, può essere apposto un unico marchio di omologazione internazionale, a condizione che ciascuna delle luci suddette non sia raggruppata, combinata o mutuamente incorporata con una o più luci che non soddisfano alcuno di questi regolamenti.

4.1.3. A ciascun tipo omologato viene assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre (in questo caso 01, corrispondenti alla serie 01 di modifiche, entrate in vigore il 27 giugno 1987) indicano la serie contenente le modifiche tecniche sostanziali più recenti apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. Una stessa Parte contraente non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di dispositivo disciplinato dal presente regolamento. Gli indicatori di direzione di categorie diverse possono recare un unico numero di omologazione se formano un insieme di luci.

4.1.4. La concessione, l'estensione, il rifiuto o la revoca di un'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di dispositivo ai sensi del presente regolamento vengono comunicate alle Parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda il cui modello figura nell'allegato 2 del presente regolamento.

4.1.5. Ogni dispositivo conforme al tipo omologato ai sensi del presente regolamento deve recare, nello spazio di cui al precedente punto 3.3, in aggiunta alle iscrizioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 o 3.4, rispettivamente, un marchio di omologazione ai sensi dei punti 4.2 e 4.3 che seguono.

4.2. *Composizione del marchio di omologazione*

Il marchio di omologazione è costituito da:

4.2.1. un marchio di omologazione internazionale che comprende:

4.2.1.1. un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione (1);

4.2.1.2. il numero di omologazione di cui al punto 4.1.3;

4.2.2. il seguente simbolo (o simboli) aggiuntivi:

4.2.2.1. uno o più dei numeri 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 o 6, a seconda se il dispositivo appartiene a una o più delle categorie 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 o 6 per le quali l'omologazione è chiesta ai sensi del punto 2.1;

4.2.2.2. sui dispositivi che non possono essere montati indifferentemente sul lato destro o sul lato sinistro del veicolo, da una freccia indicante in quale posizione deve essere montato il dispositivo (la freccia deve essere orientata verso l'esterno del veicolo per i dispositivi delle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b e verso la parte anteriore del veicolo per i dispositivi delle categorie 3, 4, 5 e 6); inoltre i dispositivi della categoria 6 devono recare la lettera «R» o «L» per indicare il lato destro o sinistro del veicolo;

4.2.2.3. sui dispositivi che possono essere usati come luci singole o come parte di un insieme di due luci, la lettera aggiuntiva «D» posta a destra del simbolo di cui al punto 4.2.2.1.

4.2.2.4. Le due cifre del numero di omologazione che indicano la serie di modifiche in vigore alla data di rilascio dell'omologazione e, se necessario, la freccia prescritta, possono essere apposte in prossimità dei sopracitati simboli aggiuntivi.

4.2.2.5. I marchi e i simboli di cui ai precedenti punti 4.2.1 e 4.2.2 devono essere apposti in modo chiaramente leggibile e indelebile anche quando il dispositivo è montato sul veicolo.

4.3. *Apposizione del marchio di omologazione*

4.3.1. Luci indipendenti

Nell'allegato 3, figura 1 del presente regolamento è presentato un esempio di marchio di omologazione con i sopracitati simboli aggiuntivi.

---

(1) 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Iugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 (omesso), 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l'Estonia, 30-36 (omessi) e 37 per la Turchia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l'ordine cronologico di ratifica dell'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni. I numeri così assegnati saranno comunicati alle Parti contraenti dell'accordo dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

4.3.2. Luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate

4.3.2.1. Se le luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate soddisfano le prescrizioni di vari regolamenti, può essere apposto un unico marchio di omologazione internazionale costituito da un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione e dal numero di omologazione. Detto marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purché:

4.3.2.1.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;

4.3.2.1.2. nessun elemento delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate che trasmette la luce possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

4.3.2.2. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce, corrispondente al regolamento ai sensi del quale è stata concessa l'omologazione, unitamente alla corrispondente serie di modifiche contenenti le modifiche tecniche sostanziali più recenti apportate al regolamento alla data in cui è stata concessa l'omologazione e, se necessario, la freccia prescritta, devono essere apposti:

4.3.2.2.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata,

4.3.2.2.2. oppure raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata.

4.3.2.3. Le dimensioni dei vari elementi di un marchio di omologazione unico non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per il più piccolo dei singoli marchi dal regolamento ai sensi del quale l'omologazione è stata concessa.

4.3.2.4. A ciascun tipo omologato è assegnato un numero di omologazione. Una Parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate disciplinate dal presente regolamento.

4.3.2.5. Nell'allegato 3, figura 2 del presente regolamento sono presentati esempi di marchi di omologazione delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, con tutti i sopracitati simboli aggiuntivi.

4.3.3. Nel caso di luci mutuamente incorporate con altre luci, i cui trasparenti possono essere impiegati con altri tipi di proiettori:

si applicano le disposizioni di cui al punto 4.3.2.

4.3.3.1. Inoltre, qualora venga utilizzato uno stesso trasparente, questo può recare i vari marchi di omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o unità di luci, purché sul corpo principale del proiettore, anche nel caso in cui non possa essere separato dai trasparenti, vi sia lo spazio prescritto al punto 3.3 e sia apposto il marchio di omologazione delle funzioni effettive. Se tipi differenti di proiettori hanno lo stesso corpo principale, questo può recare i vari marchi di omologazione.

4.3.3.2. Nell'allegato 3, figura 3 del presente regolamento sono presentati esempi di marchi di omologazione di luci mutuamente incorporate con un proiettore.

5. SPECIFICAZIONI GENERALI

5.1. Ogni dispositivo presentato deve soddisfare le specificazioni di cui ai successivi punti 6 e 8.

5.2. I dispositivi devono essere progettati e costruiti in modo tale che, nelle normali condizioni di impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposti in tali condizioni, il loro buon funzionamento resti assicurato ed essi mantengano le caratteristiche imposte dal presente regolamento.

6. INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA

6.1. Lungo l'asse di riferimento, nel caso degli indicatori di direzione delle categorie 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3 o 4, e in direzione A, conformemente all'allegato 1, nel caso degli indicatori di direzione delle categorie 5 e 6, l'intensità della luce emessa da ciascuno dei due dispositivi presentati deve essere almeno uguale al minimo e non superiore al massimo qui sotto definiti: L'installazione sui veicoli a motore e sui loro rimorchi degli indicatori di direzione anteriori delle varie categorie è prevista dai regolamenti relativi all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (regolamenti nn. 48 e 53).

Indicatore di categoria (1)	Intensità minime in cd	Valori massimi in cd in condizioni di utilizzazione		
		come luce unica	come luce (unica) recante il marchio «D» (vedi punto 4.2.2.3)	totale per l'insieme di due luci (vedi punto 4.2.2.3)
1	175	700 (2)	490 (2)	980 (2)
1a	250	600 (2)	600 (2)	1 120 (2)
1b	400	860 (2)	600 (2)	1 200 (2)
2a	50	350	350	350
2b di giorno	175	700 (2)	490 (2)	980 (2)
2b di notte	40	120 (2)	843 (2)	168 (2)
3 anteriori	175	700 (2)	490 (2)	980 (2)
3 posteriori	50	200	140	280
4 anteriori	175	700 (2)	490 (2)	980 (2)
4 posteriori	0,6	200	140	280
5	0,6	200	140	280
6	50	200	140	280

(1) Si ottiene il valore totale dell'intensità massima di un insieme di due luci moltiplicando per 1,4 il valore prescritto per una luce unica.

(2) Se un insieme di due luci aventi la stessa funzione sono, ai fini del montaggio sul veicolo, considerati una «luce unica» (secondo la definizione del regolamento n. 48 e della relativa serie di modifiche in vigore alla data della domanda di omologazione), ciascuna delle singole luci che costituiscono la «luce unica» deve rispettare l'intensità minima prescritta e le due luci insieme non devono superare l'intensità massima ammissibile (colonna di destra della tabella). Nel caso di una luce unica, ciascuna delle singole luci deve rispettare l'intensità minima prescritta; l'intensità massima ammissibile non deve essere superata dall'insieme di due luci (colonna di destra). Nel caso di una luce unica avente più di una sorgente luminosa: la luce deve soddisfare l'intensità minima prescritta in caso di guasto di una sorgente luminosa; tuttavia, negli indicatori di direzione anteriori o posteriori, il 50 % dell'intensità minima nell'asse di riferimento della luce è considerato sufficiente a condizione che la scheda di comunicazione contenga una nota in cui si dichiara che la luce è destinata ad essere utilizzata soltanto in un veicolo munito di avvisatore per indicare l'eventuale guasto di una o più sorgenti luminose e, quando tutte le sorgenti luminose sono accese, l'intensità massima specificata per una luce unica può essere superata a condizione che essa non rechi il marchio «D» e che non sia superata l'intensità massima specificata per un insieme di due luci (ultima colonna).

6.2. Fuori dell'asse di riferimento, all'interno dei campi definiti negli schemi dell'allegato 1 del presente regolamento, l'intensità della luce emessa da ciascuno dei due dispositivi presentati:

6.2.1. in ogni direzione corrispondente ai punti del quadro di ripartizione luminosa di cui all'allegato 4 del presente regolamento, deve essere almeno uguale al prodotto del minimo di cui al punto 6.1 per la percentuale indicata nel quadro suddetto per quella determinata direzione;

6.2.1.1. contrariamente alle disposizioni dei punti 6.2 e 6.2.1, per gli indicatori di direzione posteriori delle categorie 4 e 5 è prescritto un valore minimo di 0,6 cd nella totalità dei campi specificati nell'allegato 1;

6.2.2. in ogni direzione dello spazio da cui il dispositivo può essere osservato, non deve superare il massimo specificato al punto 6.1.

6.2.3. Inoltre,

6.2.3.1. in tutta l'estensione dei campi definiti negli schemi dell'allegato 1, l'intensità della luce emessa deve essere almeno pari a 0,7 cd per i dispositivi della categoria 1b, almeno pari a 0,3 cd per i dispositivi delle categorie 1, 1a, 2a, 3, 4 anteriori e per quelli della categoria 2b di giorno, e almeno pari a 0,07 cd per i dispositivi della categoria 2b di notte;

6.2.3.2. per i dispositivi delle categorie 1 e 2b di notte e per i dispositivi delle categorie 3 e 4 anteriori, l'intensità della luce emessa al di fuori della zona delimitata dai punti ± 10°H e ± 10°V (campo di 10°) non deve superare i seguenti valori:

Indicatori di categoria	Valori massimi in cd al di fuori del campo di 10°		
	Luce unica	Luce (unica) recante il marchio «D» (vedi punto 4.2.2.3)	Totale per l'insieme di due luci (vedi punto 4.2.2.3)
2b di notte	100	70	140
1, 3 e 4	400	280	560

Tra i limiti del campo di 10° (± 10°H e ± 10°V) e il campo di 5° (± 5°H e ± 5°V), i valori massimi ammissibili dell'intensità sono aumentati linearmente fino ai valori definiti al punto 6.1.

6.2.3.3. Per i dispositivi delle categorie 1a e 1b, l'intensità della luce emessa al di fuori dalla zona delimitata dai punti ± 15°H e ± 15°V (campo di 15°) non deve superare i seguenti valori:

Indicatori di categoria	Valori massimi in cd al di fuori del campo di 15°		
	Luce unica	Luce (unica) recante il marchio «D» (vedi punto 4.2.2.3)	Totale per l'insieme di due luci (vedi punto 4.2.2.3)
1a	250	175	350
1b	400	280	560

Tra i limiti del campo di 15° (± 15°H e ± 15°V) e il campo di 5° (± 5°H e ± 5°V), i valori massimi ammissibili dell'intensità sono aumentati linearmente fino ai valori definiti al punto 6.1.

6.2.3.4. Devono essere osservate le prescrizioni del punto 2.2 dell'allegato 4 del presente regolamento sulle variazioni locali d'intensità.

6.3. Le intensità devono essere misurate con lampada o lampade ad incandescenza permanentemente accese.

6.4. Per i dispositivi della categoria 2b, il ritardo tra il momento in cui il circuito è chiuso e quello in cui l'intensità luminosa misurata sull'asse di riferimento raggiunge il 90 % del valore misurato conformemente al precedente punto 6.3 deve essere misurato nelle condizioni di utilizzazione sia diurna che notturna.

Il tempo misurato per l'utilizzazione notturna non deve superare quello misurato per l'utilizzazione diurna.

6.5. L'allegato 4, cui si riferisce il punto 6.2.1, fornisce precisazioni sui metodi di misura da applicare.

7. PROCEDURA DI PROVA

7.1. Tutte le misurazioni sono effettuate con lampade campione a incandescenza, incolori o color giallo ambra, della categoria prevista per il dispositivo e regolate in modo da emettere il normale flusso luminoso prescritto per queste categorie di lampade.

7.1.1. Tutte le misurazioni relative alle luci con sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e altre) sono effettuate rispettivamente a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V.

Per le sorgenti luminose con sistema di alimentazione speciale, le tensioni di prova sono applicate ai connettori di ingresso di tale sistema.

Il laboratorio incaricato delle prove può esigere che il fabbricante fornisca il sistema di alimentazione speciale previsto per le sorgenti luminose.

7.2. Nondimeno, nel caso degli indicatori della categoria 2 b per i quali è stato utilizzato un sistema addizionale ([1]) per ottenere l'intensità notturna, la tensione applicata al sistema per misurare l'intensità notturna deve essere la stessa di quella applicata alla lampada ad incandescenza per misurare l'intensità diurna.

7.3. I bordi verticali e orizzontali della superficie illuminante di un dispositivo di segnalazione luminosa (punto 1.2.2) devono essere determinati e quotati rispetto al centro di riferimento (punto 1.2.5).

8. COLORE DELLA LUCE EMESSA

Il colore della luce emessa deve rientrare nei limiti delle coordinate prescritte nell'allegato 5 del presente regolamento.

9. MODIFICA ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI INDICATORE DI DIREZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI

9.1. Ogni modifica del tipo di indicatore di direzione deve essere segnalata al servizio amministrativo che ha rilasciato l'omologazione. In questo caso, il servizio può:

9.1.1. ritenere che le modifiche effettuate non rischiano di avere un'incidenza negativa di rilievo e che in ogni caso il dispositivo soddisfa ancora le prescrizioni applicabili; oppure

9.1.2. richiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove.

([1]) Le condizioni di funzionamento e installazione di questo dispositivo addizionale sono definite da particolari prescrizioni.

9.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle avvenute modifiche, devono essere comunicati alle Parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento, secondo la procedura di cui al punto 4.1.4.

9.3. L'autorità competente che ha rilasciato l'estensione dell'omologazione attribuisce un numero di serie a ogni estensione e ne informa le altre Parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato 2.

10. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev. 2) e soddisfare i seguenti requisiti.

10.1. Gli indicatori di direzione omologati a norma del presente regolamento devono essere costruiti in modo da essere conformi al tipo omologato e rispettare le prescrizioni di cui ai precedenti punti 6 e 8.

10.2. Devono essere soddisfatti i requisiti minimi relativi alle procedure di controllo della conformità della produzione stabiliti all'allegato 6 del presente regolamento.

10.3. Devono essere soddisfatti i requisiti minimi di campionamento da parte di un ispettore stabiliti all'allegato 7 del presente regolamento.

10.4. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso ogni stabilimento di produzione. La frequenza normale delle verifiche è di una ogni due anni.

11. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

11.1. L'omologazione di un tipo di dispositivo rilasciata ai sensi del presente regolamento può essere revocata se non sono soddisfatte le prescrizioni di cui sopra.

11.2. Se una delle Parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, deve informarne immediatamente le altre Parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato 2.

12. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il detentore di un'omologazione cessa completamente la produzione di un dispositivo omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione, la quale, a sua volta, informa le altre Parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato 2.

13. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le Parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite il nome e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione, ai quali devono essere inviate le schede concernenti l'omologazione, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione rilasciate da altri paesi.

14. DISPOSIZIONI PROVVISORIE

14.1. A decorrere dall'entrata in vigore della serie 01 di modifiche al presente regolamento, le Parti contraenti che lo applicano non possono rifiutare l'omologazione ai sensi del presente regolamento, quale modificato dalla serie 01 di modifiche.

14.2. Dopo un termine di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore di cui al punto 14.1, le Parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l'omologazione soltanto se il tipo di dispositivo soddisfa i requisiti del presente regolamento, quale modificato dalla serie 01.

14.3. Gli indicatori di direzione anteriori delle categorie 1a e 1b, di cui al punto 6.1. del presente regolamento quale modificato, possono essere prescritti soltanto tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento e, a partire da quella data, soltanto per i nuovi tipi di veicoli per i quali l'omologazione ai sensi del regolamento n. 48 è chiesta per nuovi modelli o modifiche del modello o della forma della carrozzeria che incidono sulle dimensioni degli indicatori di direzione anteriori e sulla loro posizione in relazione ai proiettori anabbaglianti o alle luci antinebbia.

Le omologazioni concesse per gli indicatori di direzione delle categorie 4 e 5 a norma del presente regolamento nella sua forma originale, non modificata, cessano di essere valide cinque anni dopo l'entrata in vigore della serie di 01 di modifiche del presente regolamento, a meno che una Parte contraente che ha rilasciato l'omologazione notifichi alle altre Parti contraenti che applicano il presente regolamento che il tipo di indicatore di direzione omologato soddisfa anche i requisiti del presente regolamento, quale modificato dalla serie 01.

14.4. Le Parti dell'accordo che applicano il presente regolamento:

14.4.1. continuano, dopo la data sopra indicata, a riconoscere le omologazioni concesse in conformità della versione originale del presente regolamento ai fini dell'installazione dei dispositivi di sostituzione nei veicoli in circolazione;

14.4.2. possono rilasciare l'omologazione dei dispositivi sulla base della versione originale del presente regolamento, a condizione che i dispositivi siano destinati ad essere installati sui veicoli in circolazione quali dispositivi di sostituzione e che non sia tecnicamente fattibile che i dispositivi in questione possano soddisfare i nuovi requisiti contenuti nella serie 01 di modifiche.

14.5. Le omologazioni degli indicatori di direzione delle categorie 1, 2a, 2b e 3 rilasciate a norma del presente regolamento nella sua forma originale (serie 00) fino alla data di cui al punto 14.2 rimangono valide dopo questa data.

———

ALLEGATO 1

Categorie degli indicatori di direzione: angoli minimi richiesti per la ripartizione luminosa spaziale degli indicatori di direzione di dette categorie (1)

In ogni caso, gli angoli minimi verticali di ripartizione luminosa spaziale degli indicatori di direzione sono di 15° al di sopra e di 15° al di sotto del piano orizzontale; tuttavia, nel caso degli indicatori di direzione della categoria 6, sono di 30° al di sopra e di 5° al di sotto del piano orizzontale.

Angoli minimi orizzontali di ripartizione luminosa spaziale:

Categorie 1, 1a e 1b: indicatori di direzione destinati alla parte anteriore del veicolo:

Categoria 1: destinati ad essere utilizzati a una distanza non inferiore a 40 mm dal proiettore;

Categoria 1a: destinati ad essere utilizzati a una distanza superiore a 20 mm ma inferiore a 40 mm dal proiettore;

Categoria 1b: destinati ad essere utilizzati a una distanza inferiore a 20 mm dal proiettore.

Categoria 2a: Indicatori di direzione con un livello d'intensità destinati alla parte posteriore del veicolo.

Categoria 2b: Indicatori di direzione con due livelli d'intensità destinati alla parte posteriore del veicolo.

(1) Gli angoli che figurano in questi schemi corrispondono a dispositivi destinati ad essere montati sul lato destro del veicolo. Le frecce sono rivolte verso la parte anteriore del veicolo.

Categoria 3: Indicatori anteriori-laterali destinati ad essere utilizzati su un veicolo munito soltanto di questa categoria di indicatori di direzione.

Categoria 4: Indicatori anteriori-laterali destinati ad essere utilizzati su un veicolo munito anche di indicatori di direzione della categoria 2a o 2b.

Categorie 5 e 6: Indicatori laterali supplementari destinati ad essere utilizzati su un veicolo munito anche di indicatori di direzione delle categorie 1, 1a o 1b e 2a o 2b.

ALLEGATO 2

Comunicazione

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

(1)

Nome dell'amministrazione:

....

....

....

relativa a: (2) RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE

ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

RIFIUTO DELL'OMOLOGAZIONE

REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE

CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

di un tipo di indicatore di direzione ai sensi del regolamento n. 6.

N. di omologazione: .... N. di estensione: ....

1. Marchio di fabbrica o commerciale del dispositivo: ....

2. Designazione data dal fabbricante al tipo di dispositivo: ....

3. Nome e indirizzo del fabbricante: ....

4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante: ....

5. Presentato all'omologazione il: ....

6. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione: ....

7. Data del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: ....

(1) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. disposizioni del presente regolamento relative all'omologazione).

(2) Cancellare la dicitura inutile.

8. Numero del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico: ....

9. Descrizione concisa (1): ....

Categoria: 1, 1a, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7

Numero e categoria della o della lampada a incandescenza: ....

10. Posizione del marchio di omologazione: ....

11. Motivi dell'eventuale estensione dell'omologazione: ....

12. Omologazione concessa/rifiutata/estesa/revocata (2): ....

13. Luogo: ....

14. Data: ....

15. Firma: ....

16. È allegato alla presente comunicazione l'elenco dei documenti presentati al servizio amministrativo che ha rilasciato l'omologazione; tali documenti sono disponibili su richiesta.

---

(1) Per le luci con sorgenti luminose non sostituibili, indicare il numero e la potenza totale delle sorgenti luminose.
(2) Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO 3

Esempi di marchi di omologazione

Figura 1

a = 5 mm min.

Il dispositivo recante il marchio di omologazione qui raffigurato appartiene alla categoria 4 (indicatore di direzione anteriore-laterale), è omologato in Italia (E3) con il numero 216 e può essere utilizzato anche in un insieme di due luci. La freccia indica l'orientamento per il montaggio di questo dispositivo, che non può essere montato indifferentemente sul lato destro o sul lato sinistro del veicolo. La freccia è orientata verso la parte anteriore del veicolo.

Il numero che precede il simbolo «4 D» indica che l'omologazione è stata rilasciata ai sensi del regolamento n.º 6, quale modificato dalla serie 01.

Direzione di orientamento delle frecce nel marchio di omologazione, conformemente alla categoria del dispositivo:

Nota: Il numero di omologazione e i simboli aggiuntivi devono essere collocati in prossimità del cerchio, sopra o sotto la lettera «E», oppure a destra o a sinistra della stessa. Le cifre del numero di omologazione devono trovarsi sullo stesso lato della lettera «E» ed essere orientate nella stessa direzione. L'uso dei numeri romani deve essere evitato per non creare confusione con altri simboli.

Marcatura semplificata per luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate quando due o più luci fanno parte dello stesso insieme.

Figura 2

Le linee verticali e orizzontali schematizzano la forma di un dispositivo di segnalazione luminosa e non fanno parte del marchio di omologazione.

Nota: I tre esempi di marchi di omologazione, modelli A, B e C, rappresentano tre possibili varianti della marcatura di un dispositivo di illuminazione nel caso in cui due o più luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate.

Essi indicano che il dispositivo è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) con il numero di omologazione 3333, comprendente:

un catadiottro della classe I A, omologato in conformità della serie 02 di modifiche del regolamento n. 3;

un indicatore luminoso di direzione posteriore, della categoria 2a, omologato in conformità della serie 01 di modifiche del regolamento n. 6;

una luce di posizione posteriore rossa (R), omologata in conformità della serie 01 di modifiche del regolamento n. 7;

una luce posteriore per nebbia (F), omologata in conformità del regolamento n. 38 nella versione originale;

un proiettore di retromarcia (AR), omologato in conformità del regolamento n. 23 nella versione originale;

una luce di arresto con due livelli di intensità (S2), omologata in conformità della serie 01 di modifiche del regolamento n. 7.

Nota: I tre esempi sopraindicati rappresentano un dispositivo di illuminazione comprendente:

una luce di posizione anteriore, omologata in conformità della serie 01 di modifiche del regolamento n. 7;

un proiettore con fascio anabbagliante destinato alla guida a destra e a sinistra e con fascio abbagliante avente un'intensità massima compresa tra 86 250 e 101 250 candele, omologato in conformità della serie 02 di modifiche del regolamento n. 20;

un proiettore fendinebbia anteriore, omologato in conformità della serie 02 di modifiche del regolamento n. 19;

un indicatore di direzione anteriore della categoria 1a, omologato in conformità della serie 01 di modifiche del regolamento n. 6.

Luce mutuamente incorporata con un proiettore

Figura 3

30 (E 1) 1a 01 HCR 04 CR 01
17120
17122

L'esempio corrisponde alla marcatura di un trasparente destinato ad essere utilizzato in vari tipi di proiettori, ovvero:

un proiettore con fascio anabbagliante destinato alla circolazione a destra e a sinistra e con fascio anabbagliante avente un'intensità massima compresa tra 86 250 e 101 250 candele, omologato in Germania (E1) in conformità del regolamento n. 8, quale modificato dalla serie 04 di modifiche, il quale è mutuamente incorporato con un indicatore di direzione anteriore omologato in conformità della serie 01 di modifiche del regolamento n. 6;

oppure: un proiettore con fascio anabbagliante destinato alla circolazione a destra e a sinistra e con fascio abbagliante, omologato in Germania (E1) in conformità del regolamento n. 1, quale modificato dalla serie 01 di modifiche, il quale è mutuamente incorporato con lo stesso indicatore di direzione sopra indicato;

oppure: uno dei due indicatori di direzione di cui sopra, omologati come luce unica. Il corpo principale del proiettore deve recare l'unico numero di omologazione valido, ad esempio:

1a 01 HCR 04 (E 1) 30 17120

HCR 04 (E 1) 30 17122

CR 01 (E 1) 17120

1a CR 01 (E 1) 17122

ALLEGATO 4

Misure fotometriche

1. METODI DI MISURA

1.1. Durante le misure fotometriche, un'adeguata schermatura deve evitare riflessi parassiti.

1.2. In caso di contestazione sui risultati delle misure, queste ultime debbono essere eseguite in modo tale che:

1.2.1. la distanza di misura sia tale che si possa applicare la legge dell'inverso del quadrato della distanza;

1.2.2. l'apparecchiatura di misura sia tale che l'apertura angolare del ricevitore, visto dal centro di riferimento della luce, sia compresa tra 10' e 1°;

1.2.3. l'intensità minima prescritta per una determinata direzione di osservazione è soddisfatta qualora questa intensità venga ottenuta in una direzione che non si discosti di più di un quarto di grado dalla direzione di osservazione medesima.

2. QUADRO DI RIPARTIZIONE LUMINOSA SPAZIALE NORMALIZZATA

— indicatori di direzione delle categorie 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4 e 5

— Indicatori di direzione della categoria 6

(lato esterno del veicolo)

2.1. La direzione H = 0° e V = 0° corrisponde all'asse di riferimento (sul veicolo essa è orizzontale, parallela al piano longitudinale mediano del veicolo ed orientata nel senso di visibilità richiesto). Essa passa per il centro di riferimento. I valori indicati nel quadro danno, per le varie direzioni di misura, le intensità minime in percentuale di quelle richieste nel quadro di cui al punto 6.1:

2.1.1. in direzione H = 0° e V = 0° per le categorie 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3 e, per la categoria 4, soltanto in avanti;

2.1.2. in direzione H = 5° e V = 0° per la categoria 6.

2.2. All'interno del campo di ripartizione luminosa di cui al punto 2, indicato in modo schematico in forma di reticolo, la configurazione della luce dovrebbe essere sostanzialmente uniforme, in quanto l'intensità della luce in ciascuna direzione di una parte del campo formato dalle linee del reticolo deve soddisfare almeno il valore minimo più basso indicato come percentuale nelle linee del reticolo che circoscrivono la direzione in questione.

3. MISURAZIONE FOTOMETRICA DELLE LUCI CON VARIE SORGENTI LUMINOSE

Le prestazioni fotometriche vengono verificate come segue.

3.1. Per sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e altre):

con le sorgenti luminose presenti nel dispositivo, in conformità del punto 7.1.1 del presente regolamento.

3.2. Per le lampade a incandescenza sostituibili:

se sono munite di lampade a incandescenza di serie, i valori dell'intensità luminosa prodotti a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V devono essere compresi tra il limite massimo e il limite minimo stabiliti dal presente regolamento, maggiorati della deviazione ammissibile del flusso luminoso autorizzata per il tipo di lampada selezionata, secondo quanto stabilito nel regolamento n. 37 per le lampade a incandescenza di serie: può essere usata anche una lampada campione, in ciascuna delle singole posizioni, regolata al flusso di riferimento; in questo caso vengono addizionate le singole misurazioni in ciascuna posizione.

ALLEGATO 5

Colore della luce giallo ambra: coordinate tricromatiche

Limite verso il giallo: $y \leq 0{,}429$

Limite verso il rosso: $y \geq 0{,}398$

Limite verso il bianco: $z \leq 0{,}007$

Per la verifica di queste caratteristiche colorimetriche, deve essere impiegata una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2 856 K, corrispondente all'illuminante A della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE), in conformità della convenzione sul traffico stradale (E/CONF.56/16/Rev. 1). Tuttavia, per le luci con sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e altre), le caratteristiche colorimetriche devono essere verificate con le sorgenti luminose presenti nel dispositivo, in conformità del punto 7.1.1. del presente regolamento.

ALLEGATO 6

Requisiti minimi relativi alle procedure di controllo della conformità della produzione

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti da un punto di vista meccanico e geometrico, conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, se le differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione.

1.2. Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità degli indicatori di direzione prodotti in serie non viene contestata quando, nella prova delle prestazioni fotometriche di un indicatore di direzione scelto a caso e munito di una lampada standard a incandescenza, o quando gli indicatori di direzione sono muniti di sorgente luminosa non sostituibile (lampada a incandescenza o altra), e quando tutte le misurazioni sono effettuate a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V rispettivamente:

1.2.1. nessun valore misurato si discosta sfavorevolmente di oltre il 20 % dai valori prescritti nel presente regolamento.

1.2.2. Se, nel caso di un indicatore di direzione con sorgente luminosa sostituibile, i risultati delle prove sopradescritte non sono conformi ai requisiti, le prove sugli indicatori di direzione devono essere ripetute utilizzando un'altra lampada standard a incandescenza.

1.3. Le coordinate di cromaticità: sono considerate soddisfatte se l'indicatore di direzione è munito di una lampada standard a incandescenza o, per gli indicatori di direzione muniti di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza o altre), se le caratteristiche colorimetriche sono state verificate con la sorgente luminosa presente nell'indicatore di direzione.

2. REQUISITI MINIMI PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DA PARTE DEL FABBRICANTE

Per ciascun tipo di indicatore di direzione, il detentore del marchio di omologazione deve eseguire, a opportuni intervalli di tempo, almeno le prove indicate di seguito. Tali prove devono essere effettuate conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Se alcuni campioni risultano non conformi rispetto al tipo di prova in questione, devono essere prelevati e sottoposti a prova altri campioni. Il fabbricante deve pendere le misure opportune per garantire la conformità della produzione in causa.

2.1. *Natura delle prove*

Le prove di conformità di cui al presente regolamento devono riguardare le caratteristiche fotometriche e colorimetriche.

2.2. *Metodi di prova*

2.2.1. In generale, le prove devono essere effettuate in conformità con i metodi stabiliti dal presente regolamento.

2.2.2. In ogni prova di conformità effettuata dal fabbricante, possono essere applicati metodi equivalenti con l'accordo delle autorità responsabili delle prove di omologazione. Il fabbricante deve dimostrare che i metodi applicati sono equivalenti a quelli prescritti dal presente regolamento.

2.2.3. Per applicare i punti 2.2.1 e 2.2.2 è necessaria una calibratura periodica delle apparecchiature di prova e la sua correlazione con le misurazioni effettuate da un'autorità competente.

2.2.4. In ogni caso, i metodi di riferimento devono essere quelli di cui al presente regolamento, in particolare ai fini delle verifiche amministrative e del campionamento.

2.3. *Natura del campionamento*

I campioni di indicatori di direzione devono essere selezionati a caso da un lotto di produzione uniforme. Per lotto di produzione uniforme si intende un insieme di indicatori di direzione dello stesso tipo, definito conformemente ai metodi di produzione del fabbricante.

In generale, la verifica deve interessare la produzione in serie di vari stabilimenti. Tuttavia, un fabbricante può raggruppare i dati relativi ad uno stesso tipo prodotto in stabilimenti diversi, purché questi applichino lo stesso sistema di qualità e la stessa gestione della qualità.

2.4. *Misurazione e registrazione delle caratteristiche fotometriche*

I campioni di indicatori di direzione devono essere sottoposti alle misurazioni fotometriche relative ai valori minimi nei punti elencati nell'allegato 4 e con le coordinate di cromaticità elencate nell'allegato 5, in conformità del presente regolamento.

2.5. *Criteri di accettazione*

Il fabbricante è tenuto a realizzare uno studio statistico sui risultati delle prove e a definire, in accordo con le autorità competenti, i criteri di accettazione del suo prodotto al fine di rispettare le disposizioni relative al controllo della conformità della produzione di cui al punto 10.1 del presente regolamento.

I criteri di accettazione devono essere tali che, con un livello di affidabilità del 95 %, la probabilità minima di superare un controllo per campione conformemente alle disposizioni dell'allegato 7 (primo campionamento) sia di 0,95.

ALLEGATO 7

Requisiti minimi relativi ai campionamenti effettuati da un ispettore

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti da un punto di vista meccanico e geometrico, conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, se le differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione.

1.2. Per quanto riguarda le prestazioni fotometriche, la conformità degli indicatori di direzione prodotti in serie non viene contestata quando, nella prova delle prestazioni fotometriche di un indicatore di direzione scelto a caso e munito di una lampada standard a incandescenza, o quando gli indicatori di direzione sono muniti di sorgente luminosa non sostituibile (lampada a incandescenza o altra), e quando tutte le misurazioni sono effettuate a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V rispettivamente:

1.2.1. nessun valore misurato si discosta sfavorevolmente di oltre il 20 % dai valori prescritti nel presente regolamento.

1.2.2. Se, nel caso di un indicatore di direzione munito di sorgente luminosa sostituibile, i risultati delle prove sopradescritte non sono conformi ai requisiti, le prove sugli indicatori di direzione devono essere ripetute utilizzando un'altra lampada standard a incandescenza.

1.2.3. Gli indicatori di direzione con imperfezioni evidenti non sono presi in considerazione.

1.3. Le coordinate di cromaticità sono considerate soddisfatte se l'indicatore di direzione è munito di una lampada standard a incandescenza o, per gli indicatori di direzione muniti di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza o altre), se le caratteristiche colorimetriche sono state verificate con la sorgente luminosa presente nell'indicatore di direzione.

2. PRIMO CAMPIONAMENTO

Nel primo campionamento vengono selezionati a caso quattro indicatori di direzione. Il primo campione di ciascun paio è contrassegnato con la lettera A e il secondo con la lettera B.

2.1. Non contestazione della conformità

2.1.1. Seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità degli indicatori di direzione prodotti in serie non deve essere contestata se la deviazione dei valori misurati nelle direzioni più sfavorevoli sono:

2.1.1.1. campione A

A1: in un indicatore 0 %

in un indicatore non più di 20 %

A2: in ambedue gli indicatori più di 0 %

ma non più di 20 %

passare al campione B

2.1.1.2. campione B

B1: in ambedue gli indicatori 0 %

2.1.2. o se il campione A soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2.

2.2. Contestazione della conformità

2.2.1. Seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità degli indicatori di direzione prodotti in serie deve essere contestata e il fabbricante deve essere invitato ad adeguare la sua produzione, se le deviazioni dai valori misurati negli indicatori di direzione sono:

2.2.1.1. campione A

A3: in un indicatore non più di 20 %
in un indicatore più di 20 %
ma non più di 30 %

2.2.1.2. campione B

B2: nel caso di A2
in un indicatore più di 0 %
ma non più di 20 %
in un indicatore non più di 20 %
B3: nel caso di A2
in un indicatore 0 %
in un indicatore più di 20 %
ma non più di 30 %

2.2.2. o se il campione A non soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2.

2.3. *Revoca dell'omologazione*

La conformità deve essere contestata e viene applicato il punto 11 del presente regolamento se, seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, le deviazioni dai valori misurati negli indicatori di direzione sono:

2.3.1. campione A

A4: in un indicatore non più di 20 %
in un indicatore più di 30 %
A5: in ambedue gli indicatori più di 20 %

2.3.2. campione B

B4: nel caso di A2
in un indicatore più di 0 %
ma non più di 20 %
in un indicatore più di 20 %
B5: nel caso di A2
in ambedue gli indicatori più di 20 %
B6: nel caso di A2
in un indicatore di direzione 0 %
in un indicatore più di 30 %

2.3.3. o se i campioni A e B non soddisfano le condizioni di cui al punto 1.2.2.

3. NUOVO CAMPIONAMENTO

Nel caso dei campioni A3, B2, B3 è necessario ripetere il campionamento con un terzo campione C di due indicatori di direzione e con un quarto campione D di altri due indicatori, selezionati dalla produzione dopo l'adeguamento della stessa, entro due mesi dalla notifica.

3.1. Non contestazione della conformità

3.1.1. Seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità degli indicatori di direzione prodotti in serie non deve essere contestata se le deviazioni dai valori misurati negli indicatori di direzione sono:

3.1.1.1. campione C

C1: in un indicatore 0 %

in un indicatore non più di 20 %

C2: in ambedue gli indicatori più di 0 %

ma non più di 20 %

passare al campione D

3.1.1.2. campione D

D1: nel caso di C2

in ambedue gli indicatori 0 %

3.1.2. o se il campione C soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2.

3.2. Contestazione della conformità

3.2.1. Seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, la conformità degli indicatori di direzione prodotti in serie deve essere contestata e il fabbricante deve essere invitato ad adeguare la sua produzione, se le deviazioni dai valori misurati negli indicatori di direzione sono:

3.2.1.1. campione D

D2: nel caso di C2

in un indicatore più di 0 %

ma non più di 20 %

in un indicatore non più di 20 %

3.2.1.2 o se il campione C non soddisfa le condizioni di cui al punto 1.2.2.

3.3. *Revoca dell'omologazione*

La conformità deve essere contestata e viene applicato il punto 11 del presente regolamento se, seguendo la procedura di campionamento indicata nella figura 1 del presente allegato, le deviazioni dai valori misurati negli indicatori di direzione sono:

3.3.1. campione C

C3: in un indicatore non più di 20 %
in un indicatore più di 20 %
C4: in ambedue gli indicatori più di 20 %

3.3.2. campione D

D3: nel caso di C2
in un indicatore 0 o più di 0 %
in un indicatore più di 20 %

3.3.3. o se i campioni C e D non soddisfano le condizioni di cui al punto 1.2.2.

Figura 1

Primo campionamento
4 dispositivi selezionati a caso tra i campioni A e B

A ← 2 dispositivi | 2 dispositivi → B

A1: 0 | ≤20 → FINE

A2: >0 ≤20 | >0 ≤20 → passare al campione B

B1: 0 | 0 → FINE

A3: ≤20 | >20 ≤30 → Adeguamento

B2: >0 ≤20 | ≤20 → Adeguamento

B3: 0 | >20 ≤30 → Adeguamento

Adeguamento
il fabbricante deve adeguare i prodotti alle pertinenti prescrizioni

Nuovo campionamento
4 dispositivi selezionati a caso e ripartiti tra i campioni C e D

C ← 2 dispositivi | 2 dispositivi → D

C1: 0 | ≤20 → FINE

C2: >0 ≤20 | >0 ≤20 → passare al campione B

D1: 0 | 0 → FINE

D2: ≤20 | >0 ≤20 → passare all'adeguamento

C3: >0 ≤20 | >0 ≤20 → Revoca della omologazione

D3: >0 | >20 → Revoca della omologazione

C4: >20 | >20 → Revoca della omologazione

B4: >0 ≤20 | >20 → Revoca della omologazione

A4: ≤20 | >30 → Revoca della omologazione

B5: >20 | >20 → Revoca della omologazione

A5: >20 | >20 → Revoca della omologazione

B6: 0 | >30 → Revoca della omologazione

Risultati possibili sul campione A

Risultati possibili sul campione B

Risultati possibili sul campione C

Risultati possibili sul campione D

x: Deviazione massima [%] nella direzione più sfavorevole rispetto ai valori limite

---

01A11402

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651553/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.